

STRUMENTI DI IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI PENALI

INSTRUMENTS FOR IMPUGNING PENAL DECISIONS

GIANPAOLO MONTINI

RIASSUNTO · Lo scopo esclusivo dell'articolo è la illustrazione degli strumenti che l'ordinamento canonico pone a disposizione per impugnare le decisioni penali. La frammentazione della materia processuale penale impone, per ragioni di chiarezza e di aiuto alla prassi, di procedere ad una esposizione didattica che affronta distintamente le singole tipologie di decisioni penali alle quali corrispondono singole tipologie di strumenti processuali e singole normative processuali che li regolano.

PAROLE CHIAVE · sentenza penale, decreto extragiudiziale penale, *delicta graviora*, impugnazioni.

ABSTRACT · The sole purpose of the article is to illustrate the tools that the canonical system makes available to challenge criminal decisions. The fragmentation of criminal procedural matters requires, for reasons of clarity and aid to practice, to proceed with a didactic exposition that deals distinctly with the individual types of criminal decisions to which individual types of procedural instruments and single procedural regulations that regulate them correspond.

KEYWORDS · Criminal Judgment, Criminal Extrajudicial Decree, *delicta graviora*, Appeals.

SOMMARIO: 1. Alcune premesse. – 2. Le impugnazioni delle 'sentenze' penali. – 3. Le impugnazioni dei decreti amministrativi penali. – 4. Le impugnazioni delle decisioni in materia di *delicta graviora*. – 5. Le impugnazioni dei provvedimenti penali presi in forza delle Facoltà Speciali. – 6. La provocazione al Romano Pontefice. – 7. Le decisioni inimpugnabili in quanto del Romano Pontefice. – 8. Conclusione.

bibsem@tin.it, Professore Straordinario della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

Il presente testo della relazione tenuta il 22 settembre 2021 al Corso di aggiornamento *Diritto e procedure penali* (Roma, 20-22 settembre 2021) presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce è aggiornato al 31 dicembre 2021 per quanto attiene alle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*. A motivo della precarietà di quest'ultimo testo e della sua tardiva apparizione, i riferimenti al medesimo saranno limitati ai punti principali oggetto del presente contributo.

[...] *recursus, respective appellatio, quae sunt inter media praecipua defensionis*¹

LA trattazione dei rimedi processuali alle decisioni penali si rivela oggi² particolarmente impegnativa in quanto tutta la materia è frammentata, incerta e odiosa.

Frammentata in quanto il Legislatore ha prodotto normative sostanziali speciali, riserve e normative processuali speciali, che impediscono una trattazione unitaria e costringono a considerare le impugnazioni per ogni singolo tipo di decisioni penali. E di fatto si sarà costretti a distinguere nell'esposizione le impugnazioni per ogni tipologia.

Incerta in quanto il diritto penale processuale ha subito un oblio tale che il reperimento della normativa, della giurisprudenza e della stessa dottrina è, in alcuni ambiti, arduo, non tanto per ragioni di dispersione o inaccessibilità, ma spesso proprio per ragioni di inesistenza.

Odiosa in quanto, già si percepisce la procedura penale quale ostacolo al raggiungimento della decisione, e a maggior ragione questa sensibilità si avverte verso le impugnazioni, che sembrano fatte per allontanare insopportabilmente nel tempo la decisione che si reputa urgente. Questo sentimento antigiusdizionario è il più duro da superare: inutile richiamare che esistono i rimedi cautelari (cf. can. 1722) che impediscono gli effetti negativi di una procrastinazione strumentale e dannosa della decisione definitiva penale; inutile richiamare il diritto ad una giustizia di verità, come unica confacente alla dignità della persona, della società degli uomini e della comunità cristiana. Qui è proprio necessario un cambio di mentalità, di cultura.

Di fronte a queste difficoltà si trova il campo delle impugnazioni delle decisioni penali che qui si affronta.

¹ *Si de facto, uti hoc in casu, denegatur facultas recurrendi ad Turnum et dein appellandi a decreto vim sententiae definitivae habente, etiam denegatio iuris defensionis habetur* (cf. can. 1620, n. 7), *quia revera denegatur recursus, respective appellatio, quae sunt inter media praecipua defensionis* (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], sentenza definitiva in una Beryten., *Recursus adversus decretum Rotale, coram Davino*, 18 marzo 2006, prot. n. 32927/01 CG, n. 6).

La sentenza decretò la nullità della decisione rotale nella parte nella quale *edicitur*: “*neque successivis forte exhibitis instantiis a Rev. [...] responsum dabitur, nisi prius constet [...] iussis decreti revocantis exclaurationem, a Congregatione [...] lati, paruisse*” (n. 11).

² Nella trattazione si farà riferimento – là dove necessario e salvo espressa diversa indicazione – esclusivamente ai canoni del Libro VI recentemente promulgati con la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, «L'Osservatore Romano», 1° giugno 2021, pp. 2-4. Non si potrà prendere in considerazione – perché marginale rispetto all'oggetto della presente relazione – la questione della sopravvivenza dei canoni del Libro VI abrogati in forza del prescritto del can. 1313.

1. ALCUNE PREMESSE

In questa trattazione si distinguerà tra appello e ricorso, applicando il primo (appello) alle sentenze giudiziali e il secondo (ricorso) agli atti amministrativi.

Il nostro discorso si limita alle impugnazioni di decisioni *definitive*, ossia quelle con le quali termina la causa principale: sentenze definitive (cf. cann. 1517; 1607), decreti (giudiziali) aventi *vis sententiae definitivae* (cf. can. 1618), decreti amministrativi di cui al can. 1720.

Non si tratterà perciò delle impugnazioni di decisioni interlocutorie.

Anzi, a questo riguardo, si può ricordare un decreto della Segnatura Apostolica che ha negato la ricorribilità di decisioni interlocutorie nel procedimento amministrativo penale. Un accusato all'inizio del procedimento eccepiva l'incompetenza del vescovo diocesano. Il vescovo diocesano taceva e così pure la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Seguiva il ricorso alla Segnatura Apostolica che negava il diritto a ricorrere: la ragione addotta fu che il procedimento amministrativo deve procedere celermente e l'eccezione si poteva proporre solo a fronte del decreto definitivo. Così fece l'accusato quando gli fu notificato il decreto di condanna. Di nuovo tacquero di fronte al ricorso il vescovo e il Dicastero, ma la Segnatura Apostolica, adita con ricorso che eccepiva l'incompetenza del vescovo, dichiarò illegittima la decisione penale appunto per incompetenza.³

Tra le impugnazioni la principale, che funge da *analogatum princeps* di tutte le altre, è l'*appello*. La dottrina è concorde nel tenere che il diritto di appello non appartiene al diritto naturale. Lo conferma positivamente il can. 1629 che elenca una serie di decisioni giudiziali inappellabili.

La dottrina però è altrettanto concorde nel ritenere l'appello una diretta derivazione del diritto naturale e ciò vale evidentemente soprattutto in ambito penale, nel quale l'esito del giudizio può incidere su diritti fondamentali della persona e del fedele.

Si deve però porre attenzione al significato di *appello*, che non è un quale che sia transito della causa ad altro giudice.

Il concetto di appello in ambito canonico comporta anzitutto un riesame della causa tale da ripetere lo stesso giudizio precedentemente effettuato.

³ Cf. SSAT, sentenza definitiva *coram* Echevarría Rodríguez, 21 maggio 2011, prot. n. 42677/09 CA, in una *Conchen.*, *Poenalis*, pubblicata in «Boletín oficial del Obispado de Cuenca» 2011, pp. 209-213 e tradotta in spagnolo, «Revista española de derecho canónico» 69 (2012), pp. 835-840, con commento di F. R. AZNAR GIL, *Comentario*, ivi, pp. 841-845. È stato pubblicato anche il decreto impugnato del vescovo di Cuenca, 5 dicembre 2008, «Boletín oficial del Obispado de Cuenca» 2008, pp. 306-308.

Comporta inoltre il passaggio del giudizio ad un altro soggetto giudicante che sia realmente «altro» rispetto al precedente. A questo riguardo non si può non ricordare tutte le cautele che il diritto canonico prevede perché il giudizio di appello sia realmente un *nuovo* giudizio: mi limito a citare il can. 1447 (le incompatibilità tra ministri di tribunali di grado diverso), per analogia l'art. 36 dell'istruzione *Dignitas connubii* (le incumulabilità di uffici giudiziari per ministri di tribunali connessi *ratione appellationis*) e gli interventi della Segnatura Apostolica tesi ad assicurare il distanziamento di personale e anche logistico tra tribunali connessi in ragione di appello.⁴

Comporta infine che il giudice di appello sia un giudice naturale, ossia pre-costituito, che per il diritto canonico significa che i giudici di appello devono essere designati «ex ordine per turnum» (can. 1425, § 3) tra quelli nominati nel tribunale di appello competente.

A poco, infatti, varrebbe riconoscere il diritto di appello se venisse frustrata a livello ordinamentale la novità del giudizio che compete all'appellante. Sarebbe frustrante per l'appellante e per gli stessi giudici di appello.

Queste caratteristiche strutturali dell'appello canonico valgono, almeno come indicazioni, anche per tutte le altre impugnazioni⁵ e per i ricorsi.

2. LE IMPUGNAZIONI DELLE 'SENTENZE' PENALI

In ambito penale, non escluse le impugnazioni, si applica la normativa processuale generale:

Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico (can. 1728, § 1).⁶

Tre sono le clausole: (1) che non vi siano disposizioni processuali proprie, (2) che siano applicate le norme processuali concernenti le cause di bene pubblico e (3) che le norme generali non siano incompatibili con la natura delle cause penali. Si tratta di clausole che poco o punto concernono le impugnazioni, che pertanto seguono perlopiù la normativa comune.

⁴ Cf., per esempio, F. DANEELS, *De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente x Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 175-192: 1. *De distinctione servanda inter tribunalia hierarchice subordinata etiam ad ministros quod attinet* [175-184]; *De cumulo munerum in tribunalibus vitando* [pp. 184-188].

⁵ Cf., per esempio, il can. 1624 per la querela di nullità.

⁶ *Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstat, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant.*

2. 1. L'appello

2. 1. 1. La legittimazione all'appello

Le parti legittimate ad appellare avverso una sentenza penale sono l'accusato e il promotore di giustizia (cf. can. 1628).

2. 1. 1. 1. L'ACCUSATO

L'accusato può appellare ovviamente contro una sentenza di condanna dalla quale si senta gravato (cf. can. 1628).

Può appellare anche avverso una sentenza assolutoria, il cui esito favorevole però sia dovuto solo alla decisione del giudice di non applicare nel caso la pena. Tale decisione del giudice può essere fondata su tre fattispecie:

1. il Legislatore ha previsto nel caso una pena facoltativa e il giudice ha ritenuto di non infliggere alcuna pena;
2. il Legislatore ha concesso al giudice che potesse, secondo la propria coscienza e la sua prudente discrezione, astenersi dall'infliggere una pena nel caso in cui «il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito» (can. 1344, n. 2);⁷
3. il Legislatore ha concesso al giudice che potesse astenersi dall'infliggere una pena se avesse ritenuto simultaneamente: a) che l'imputabilità del reo sia stata diminuita perché «aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente» (can. 1345); b) e che «si possa meglio provvedere in altro modo al suo [scil. del reo] emendamento» (can. 1345).⁸

Questa specifica legittimazione dell'accusato all'appello ha avuto bisogno di una norma speciale, il can. 1727, § 1, in quanto la sentenza è assolutoria e quindi per sé non comporta un gravame,⁹ che è l'unico presupposto per appellare avverso una sentenza.

⁷ [...] *si reus emendatus sit, necnon scandalum et damnum forte illatum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur.*

⁸ Il can. 1345 nega però al giudice questa facoltà («tuttavia si deve punire il reo») nel caso «non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato».

⁹ Il gravame, infatti, discende dal dispositivo, non dalle motivazioni: qui il diritto penale fa un'eccezione (cf. K. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [= MK], (Loseblattwerk, 18. Erg.-Lieferung, Stand: Juli 1992), Essen seit 1984, 1727/1). Nei casi previsti dal can. 1727, § 1 un certo gravame può essere individuato «en la ausencia de una plena declaración de inocencia, que el imputado tiene derecho a pretender» (R. COPPOLA, *can. 1727*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, IV, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 1997², p. 2100).

Non rientrano nell'ambito di applicazione del can. 1727, § 1 i casi nei quali il giudice decida di differire la pena (can. 1344, n. 1) oppure di sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria (can. 1344, n. 3): in questi casi è chiaro il gravame e quindi il reo è legittimato ad appellare secondo la normativa generale.

La norma del can. 1727, § 1 è gravida di conseguenze per la comprensione di molti aspetti del processo penale: da essa si comprende, per esempio, che la formulazione del dubbio deve congiungere strettamente (non in forma coordinata ma subordinata) l'accertamento del delitto e la inflizione della pena; si comprende inoltre che la sentenza di assoluzione del reo deve chiaramente motivare nel corpo del testo la ragione dell'assoluzione.

Si potrebbe chiedere se anche l'assoluzione per insufficienza di prove possa legittimare l'accusato all'appello. È una questione piuttosto complessa. Si può ritenere che: dal momento che il can. 1727, § 1 non fa menzione di questa eccezione; dal momento che il can. 1608, § 4 non consente di distinguere *nel dispositivo* la ragione della assoluzione quando il giudice non giunge alla certezza morale; dal momento che il can. 1726 affronta una fattispecie affatto peculiare, si deve ritenere che chi è assolto e legge nelle motivazioni della decisione che l'assoluzione è dovuta all'insufficienza di prove, non ha legittimazione a ricorrere in appello avverso quella sentenza di assoluzione.

2. 1. 1. 2. IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Il promotore di giustizia può appellare contro una sentenza di assoluzione, come pure contro una sentenza di condanna che, secondo il suo giudizio, non abbia corrisposto alle sue richieste o aspettative.

È chiaro che il promotore di giustizia può appellare contro ogni sentenza di assoluzione, comunque sia motivata.

Ci si può chiedere se possa appellare quindi anche contro la sentenza assolutoria di cui al can. 1726, ossia quella sentenza che dichiara «che il delitto non fu commesso dall'imputato», «anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale». A mio vedere è necessario distinguere: se la sentenza interviene a delitto prescritto o ad azione penale estinta, il promotore di giustizia non è legittimato ad appellare, a meno che insieme intenda appellare avverso la dichiarazione di prescrizione o estinzione dell'azione penale; se invece la sentenza non interviene a delitto prescritto o ad azione penale estinta, il promotore di giustizia può appellare.

Di non facile lettura il can. 1727, § 2, che sembra porre un limite alla legittimazione all'appello del promotore di giustizia avverso sentenze di condanna; sarebbe egli legittimato «ogniquale volta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia». È come se l'emendamento del reo, uno dei fini della pena (cf. can. 1341), doves-

se rimanere estraneo alla funzione dell'accusatore, il promotore di giustizia, appunto. Una lettura che tiene conto del contesto del § 2 potrebbe fornire – a mio giudizio – la soluzione di questo imbarazzante dubbio: il § 2 continua il discorso del § 1, nel quale si presuppone che il giudice rimandi assolto l'accusato se ritenga che «si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito» (can. 1344, n. 2). È in questo contesto in cui l'accusato è dal giudice considerato emendato o non bisognoso di emendamento, che il § 2 si cautela assicurando la legittimazione del promotore di giustizia a proporre appello avverso anche quella sentenza di assoluzione.¹⁰ In altre parole il § 2 non ha funzione di escludere l'appello se il promotore di giustizia ritiene che non si è provato l'emendamento del reo o la sufficienza della punizione in ambito civile, ma di esplicitare che il promotore di giustizia è legittimato all'appello anche per il mancato raggiungimento dei soli due fini della pena menzionati nel paragrafo.¹¹

La legittimazione del promotore di giustizia all'appello non è subordinata all'autorizzazione dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo:

«Certamente il Promotore di giustizia può appellare, anzi deve [...] perché con l'atto dell'appello esercita l'azione penale promossa su mandato dell'Ordinario».¹²

Gli Autori discutono se il promotore di giustizia sia obbligato ad appellare contro una sentenza assolutoria o contro una sentenza di condanna che non abbia soddisfatto le sue richieste (libello).¹³ La risposta a questo quesito consta di due parti. La prima esclude che l'obbligo discenda dalla volontà

¹⁰ Ciò risulta in parte superato con la nuova versione del Libro VI che aggiunge nel can. 1345: «[...] tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato».

¹¹ L'inserzione del paragrafo fu proposta come alternativa all'omissione dei canoni sulla legittimazione del promotore di giustizia ad appellare, giustificata dall'applicazione per il promotore della normativa generale sull'appello (cf. «Communicationes» 12 (1980), p. 197).

¹² *Utique Promotor iustitiae appellare potest, immo et debet* (cf. V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in *Dilexit iustitiam*. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, curantibus Z. Grochowski, V. Cárceles Ortí, Città del Vaticano, LEV, 1984, p. 493), *quoties censet scandalum reparari et iustitiae restitutioni satis provisum non esse* (can. 1727, § 2), *quia non est merus "mandatarius" vel "procurator Episcopi aut Ordinarii"* (M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarium in iudicia ecclesiastica*, vol. III, Romae, Editiones Comm. A. Arnodo, 1950, p. 277, n. 5), *et actu appellationis actionem poenalem exercet, de mandato Ordinarii promotam* (decreto coram Stankiewicz, 11 novembre 1993, in *una Posnanien., Dimissionis e statu clericali, Praejudicialis: Novae causae propositionis*, in *Decreta selecta [= DS]* 11, pp. 191-192, n. 12).

¹³ Per un «obbligo morale» si pronuncia V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in *Dilexit iustitiam*. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, a cura di Z. Grochowski, V. Cárceles Ortí, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1984, p. 493.

Il quesito fu ampiamente trattato nell'itinerario di revisione del Codice: si approdò anche ad una normativa poi omessa. Di pregio risulta il voto sull'argomento di W. O'CONNEL, «Communicationes» 48 (2016), pp. 183-184.

dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo: il promotore di giustizia non è, infatti, il mandatario dell'Ordinario.¹⁴ La seconda parte della risposta richiama i principi generali: la scelta di appellare è legata alla valutazione discrezionale, *ma non arbitraria*, che spetta al promotore di giustizia stesso, se cioè la sentenza corrisponde a giustizia.¹⁵

2. 1. 2. La procedura per l'appello

Non vi sono normative speciali in merito alla procedura per l'appello in ambito penale, che quindi segue la normativa generale, che qui viene ricordata nei suoi elementi essenziali.

2. 1. 2. 1. LA NORMATIVA GENERALE

L'appello è *interposto* entro il termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza (cf. can. 1630, § 1). L'interposizione avviene avanti al giudice che ha emesso la sentenza attraverso uno scritto che non richiede motivazioni e che può contenere la manifestazione della volontà di appellare presso la Rota Romana.¹⁶ L'interposizione avviene allo stesso modo per l'accusato e il promotore di giustizia.

L'appello è *proseguito* entro il termine perentorio utile di un mese dall'avvenuta interposizione (cf. can. 1633). La prosecuzione avviene avanti il giudice che si è scelto: il tribunale di appello locale oppure la Rota Romana. La prosecuzione dell'appello avviene attraverso la invocazione del ministero del giudice che corregga la sentenza e deve essere corredata dai motivi di appello. La prosecuzione avviene allo stesso modo per l'accusato e per il promotore di giustizia. Secondo la migliore dottrina spetta al promotore di giustizia del tribunale *a quo* proseguire l'appello.

Se l'appello non è interposto o, interposto, non è proseguito, oppure se l'appello non è interposto entro il termine prescritto o non è proseguito entro il termine prescritto, la sentenza contro la quale non è stato proposto appello passa in giudicato (*res iudicata*).

¹⁴ [...] *promotor iustitiae nullimode dici aut haberi potest uti mandatarius, procurator Episcopi aut Ordinarii [...]* in 'suo' [= i.e. *accusationis*] *exercitio est omnino independens ab Ordinarii nutu et imperio* (M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, Romae, Editiones Comm. A. Arnodo, 1941, p. 277, n. 5).

¹⁵ Cf., per analogia, quanto argomentato in G. MONTINI, *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, «Periodica de re canonica» 106 (2017), pp. 301-339.

¹⁶ L'*opportunità* di appellare (soprattutto avverso sentenze di condanna) alla Rota Romana si segnala soprattutto per la materia penale, sia per la complessità della materia e l'impreparazione non infrequente nei tribunali locali di primo grado e di secondo grado, sia per la distanza geografica e istituzionale del giudizio dal luogo dei fatti, che può propiziare un giudizio più sereno. Una scorsa, anche solo superficiale, ad alcune recenti decisioni rotali pubblicate in materia penale può convincere della segnalata opportunità.

2. 1. 2. 2. LA RINUNCIA ALL'APPELLO

La rinuncia all'appello può avere due fattispecie diverse.¹⁷

La rinuncia all'appello che interviene al di fuori dell'istanza (prima che il giudice di appello citi l'accusato e il promotore di giustizia) è in senso proprio «rinuncia all'appello» (*appellationi renuntiatio*), ha effetto automatico e può essere fatta dall'accusato appellante, dal promotore di giustizia del tribunale *a quo* e dal promotore di giustizia del tribunale *ad quod* (cf. can. 1636).

La rinuncia all'appello che avviene dopo la citazione per il giudizio in appello, è propriamente «rinuncia all'istanza» (*instantiae renuntiatio*), può ovviamente essere fatta, oltre che dall'accusato, solo dal promotore di giustizia del tribunale *ad quod* ed è soggetta per la sua validità a tutte le condizioni di cui al can. 1524, § 3, tra le quali, in specie, l'emanazione del relativo decreto da parte del giudice.

In ambito penale la *rinuncia all'istanza* è soggetta a due normative speciali.

La prima (cf. can. 1724, § 1) attiene alla necessaria autorizzazione da parte dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo: il promotore di giustizia per la validità della rinuncia deve avere ricevuto il mandato o aver ottenuto il consenso dell'Ordinario.

La seconda (cf. can. 1724, § 2) attiene alla necessaria accettazione da parte dell'accusato. Il decreto del giudice che ammette la rinuncia del promotore di giustizia è invalido se non è preceduto dalla accettazione (non dalla semplice mancata impugnazione: cf. can. 1524, § 3) della rinuncia da parte dell'accusato. Un prescritto così rigido (per la validità) risponde a una peculiare tutela che l'ordinamento appresta per l'accusato, al quale viene riconosciuto e del quale viene tutelato l'interesse ad una pronuncia giudiziale, che egli si prospetta più pingue della semplice cessazione dell'istanza e del giudizio. Se però questa normativa ha un forte significato in primo grado di giudizio, in appello pare meno significativa o forse addirittura inutile. L'accusato, infatti, possiede una propria ampia legittimazione all'appello avverso sentenze che ritiene lo gravino (cf. cann. 1630; 1727, § 1); ha a sua disposizione anche l'appello incidentale (cf. can. 1637, § 3); d'altronde non appare quale vantaggio possa trarre l'accusato da una seconda sentenza assolutoria, potendo giungere al giudicato già con la prima dopo un appello oggetto di rinuncia (cf. can. 1641, n. 3). Comunque sia se in qualunque forma trovi più vantaggioso per la sua posizione processuale o extraprocessuale non accettare la rinuncia (all'istanza) del promotore di giustizia, può farlo, senza che gli venga richiesta una motivazione legittimante.

¹⁷ Cf., per analogia, quanto recentemente trattato in G. MONTINI, *La rinuncia all'appello del difensore del vincolo nel nuovo processo di nullità matrimoniale* (can. 1636 § 2), «Periodica de re canonica» 111 (2022), di prossima pubblicazione.

Qualche difficoltà comporta la clausola «a meno che questi [l'accusato] non sia stato dichiarato assente dal giudizio» (can. 1724, § 2): l'accettazione da parte dell'accusato della rinuncia all'istanza fatta dal promotore di giustizia non è richiesta per la validità se l'accusato è stato dichiarato assente in modo formale (cf. can. 1592 e, per analogia, art. 138, §§ 1 e 3 DC) dal giudizio. La ragione è molto intuitiva: non si vuole che l'assenza dell'accusato impedisca il termine dell'istanza e del processo. Ma con questo prescritto pare si escluda dalla facoltà di accettare la rinuncia il patrono dell'accusato che esercita il suo patrocinio anche nell'assenza dichiarata dell'accusato. Forse si ritiene assolutamente personale la scelta dell'accettazione, così da non poter essere surrogati dal patrono? Ciò non appare credibile, visti i poteri dei quali gode il patrono nel processo penale. Probabilmente il Legislatore non ha avvertito l'incongruenza o ha voluto evitare eventuali tecniche dilatorie dei patroni.

2. 1. 2. 3. DIVIETO DI 'REFORMATIO IN PEJUS'

Gli Autori discutono se in ambito canonico viga il divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello da parte del solo accusato.¹⁸ Si tratta di un principio oggi comunemente accolto negli ordinamenti secolari, che, nonostante una certa ascendenza logica del principio (*ne ultra petitum*), è poi spesso codificato nel diritto positivo.

La rara giurisprudenza rotale in materia pare accogliere la vigenza del principio anche nell'ambito canonico.¹⁹

¹⁸ Sotto l'impero del Codice pio-benedettino il Lega ammetteva sostanzialmente il principio, concedendo però al giudice (*ex officio*) la possibilità di infliggere una pena più grave nel caso che in appello fossero emerse nuove prove che mutavano la specie del delitto punito nel grado precedente (cf. M. LEGA, V. BARTOCETTI, *op. cit.*, pp. 358-360, n. 8).

Favorevole alla vigenza C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007, 2012², pp. 143, 158: «[...] ben potrebbe ritenersi [...] che ivi l'istituto di che trattasi possa trovare applicazione»: le due argomentazioni contrarie (l'assenza di un prescritto positivo e il suo possibile uso in *fraudem legis*) non paiono decisive.

Lüdicke ritiene che non viga la proibizione della *reformatio in pejus* a causa della vigenza nel diritto penale (cf. can. 1728, § 1) del prescritto del can. 1637, § 1 (K. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Loseblattwerk, 18. Erg.-Lieferung, Stand, Juli 1992, Essen seit 1984, 1721/2). Non si considera però nel caso che la norma in oggetto potrebbe essere tra quelle alla cui applicazione *rei natura obstat* (can. 1728, § 1).

¹⁹ Cf. sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 14 maggio 2009, n. 10, in *RRDec.* CI, pp. 82-83; sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 20 giugno 2011, nn. 9 e 18, in *RRDec.* CIII, pp. 322-323; 326-327.

Non pare contraria la sentenza definitiva (inedita) in una *Poenalis, coram Huber*, 26 febbraio 2010, nn. 3, 12-14 in quanto la pena *gravior* della dimissione dallo stato clericale inflitta in appello appare concordata come dubbio nella *contestatio litis* alla presenza del promotore di giustizia.

2. 2. *La querela di nullità*²⁰

La legittimazione attiva alla proposizione della querela di nullità è prevista per l'accusato e il promotore di giustizia (cf. can. 1626) in modo – ritengo – del tutto analogo a quanto previsto per l'appello.

Assume peculiare valore nelle cause penali il can. 1624, che prevede – a semplice richiesta del legittimato a proporre querela di nullità – che vengano sostituiti i giudici così che non siano gli stessi che hanno emanato la sentenza che si assume nulla.

2. 3. *La 'restitutio in integrum'*

2. 3. 1. Le cause penali non sono cause 'de statu personarum'

La trattazione della domanda di *restitutio in integrum* nelle cause penali richiede di aver prima risolto la questione se tutte le cause penali o alcune di esse (soprattutto quelle nelle quali è in gioco la dimissione dallo stato clericale) appartengano alle cause *de statu personarum* e quindi non ammettano la *res iudicata* e di conseguenza non ammettano la *restitutio in integrum* (ma solo la *nova causae propositio*).

Una rivisitazione della posizione tradizionale che classificava le cause penali come *causae de statu personarum*,²¹ consente oggi di ritenere superata quella opinione e di ritenere come certo che nessuna delle cause penali, neppure quella che condanna alla dimissione dallo stato clericale, cada sotto il regime delle cause *de statu personarum*. Convincono di questa posizione, nonostante qualche incertezza della giurisprudenza,²² le motivazioni che in

²⁰ Cf., per esempio, sentenza definitiva in una *Suboticana, Criminalis, coram Faltin*, 10 novembre 1987, in *SRRDec. LXXIX*, pp. 774-784; decreto in una *Salten. in Uruguay, Poenalis, Querelae nullitatis, coram Defilippi*, 30 novembre 2000, in *DS 18*, pp. 269-273; decreto in *eadem Salten. in Uruguay, Poenalis, Nullitatis sententiae, coram Verginelli*, 15 ottobre 2004, in *DS 22*, pp. 68-75; decreto in una *Romana, Poenalis; Diffamationis et refectionis damnorum; Praeiud. Querelae nullitatis, coram Arellano*, 19 giugno 2013 (inedita).

²¹ Cf., per esempio, M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris*, III, *De processibus*, Taurini-Romae, Marietti, 1962, n. 1424.

²² Cf., per esempio, sentenza in una *Passavien., Restitutionis in integrum, coram Wynen*, 11 aprile 1935, in *SRRDec. XXVII*, pp. 216-226 che concede parzialmente la *restitutio in integrum*, che fu poi concessa *in toto* dalla Segnatura Apostolica con decreto del 9 marzo 1936, prot. n. 219/35. Cf., recentemente, per esempio, sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 20 giugno 2011, cit., n. 21, p. 327: [...] *decernimus insuper hanc Nostram sententiam illius appellatae quoad delicta commissa et poenam inflictam confirmatoriam ob rem itaque iudicatam ad normam can. 1653, § 1 [...] executioni mandari.*

Decisamente a favore della causa *de statu personarum*, pur senza argomentazioni, il decreto in una *Breien., Dimissionis e statu clericali; Novae causae propositionis, coram Giannecchini*, 30 marzo 1993, in *DS 11*, pp. 51-56: *Nunc autem duo, Nostro in casu, certa sunt: 1°) agi de statu*

realità già sostenevano la posizione tradizionale,²³ alcuni prescritti del vigente Codice²⁴ e di leggi speciali parimenti vigenti,²⁵ e l'attuale *communis opinio* dei dottori.²⁶

personarum, 2°) *admitti non posse restitutionem in integrum, quia causae de statu[] personarum numquam transeunt in rem iudicatam* p. 53, n. 2); nel caso il reo aveva chiesto la *restitutio in integrum* contro una duplice sentenza conforme di condanna alla dimissione dallo stato clericale. Il decreto argomenta anche dalla scelta di rubricazione conforme del Decano (*ibidem*). Avverso il decreto fu proposto appello (*at die 11 ianuarii 1993 [!] acta in archivio sunt reposita*: ivi, p. 56) e ricorso alla Segnatura Apostolica, che lo respinse il 30 agosto 1993 (prot. n. 24496/93 CG).

La lettura accurata del decreto *coram* Stankiewicz, 11 novembre 1993, cit., consente di rilevare che in esso non è affermato che le cause penali appartengano alle cause *de statu personarum* e che non passino *in rem iudicatam* (*Nemo sane dubitat quin secundum legis praescriptum sententia lata in poenali iudicio in rem iudicatam transire possit*: p. 192, n. 14), ma solo che ancor oggi (*hactenus*) si può distinguere tra sentenze penali che passano in giudicato e sentenze penali che non passano in giudicato (per motivi indipendenti dalla natura *de statu personarum*), ed è per questa ultima categoria di sentenze che il decreto ammette la «nova causae propositio», ma di nuovo senza relazione alle cause *de statu personarum*. Su questa distinzione delle sentenze penali si tornerà *infra*. Il commento al decreto di H. F. FRANCESCHI, *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: "restitutio in integrum" o "nova causae propositio"*, «Ius Ecclesiae» 7 (1995), pp. 676-689, propendendo per la *restitutio in integrum* anche nel caso prospettato nella causa, conferma ampiamente l'interpretazione del decreto sopra indicata.

In un recente caso, nel quale la Rota Romana si era rifiutata di prendere in considerazione un'impugnazione avverso la sentenza di condanna alla dimissione dallo stato clericale di un diacono permanente, la Segnatura Apostolica chiedeva ed otteneva dal Sommo Pontefice la commissione a giudicare *de impugnationibus*, senza volere identificarle («nella forma probabilmente della concessione della *restitutio in integrum*»: cf. SSAT, *petitio*, 26 aprile 2019, prot. n. 45217/11 VT), perché non era in quella fase necessario.

²³ È oltremodo significativo come è spiegata l'assimilazione delle cause *quae non transeunt in rem iudicatam* con le *causae de statu personarum* quanto alle cause penali: *Quomodo aliae plures causae quas non transire in rem iudicatam canonistae considerant, reducuntur ad causas de statu personae [...] Dispiciendum est an tantum hae causae de statu personarum de quibus diximus non transeant in rem iudicatam. – Atqui aliae plures apud canonistas recensentur causae hoc beneficio fruentes; et revera, hae omnes reducuntur ad statum quo utimur vel ad personas pertinent vel ad res vel ad actiones, et explicant Doctores haec iura ad personas pertinent quatenus personis cohaerent earumque statum constituunt* (M. LEGA, V. BARTOCETTI, *op. cit.*, pp. 6; 9; cf. pure p. 10).

²⁴ Si tratta della lettera dei canoni 1363, § 1 (*ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit*) e 1731 (*etiamsi in rem iudicatam transierit*), senza contare la valutazione dell'inciso *haud exceptis causis de coniugum separatione* del can. 1643.

²⁵ Cf. art. 28 delle vigenti *Normae de gravioribus delictis: Res iudicata habetur [...]* («AAS» 102 (2010), p. 430). Cf. D. CRIO, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Città del Vaticano, Coletti a San Pietro, 2013, p. 653.

²⁶ In ordine cronologico: P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 189-190; J. W. SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Roma, Mursia, 2000; Roma, Lateran University Press, 2003², rispettivamente pp. 273, 274; 294; C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, cit., rispettivamente pp. 145-147, 160-163; A. BETTETINI, *Restitutio in integrum*, in IDEM, «*Iustitia et*

2. 3. 2. Sentenze penali che non passano ‘in rem iudicatam’?

Secondo una dottrina classica tra le sentenze negative si distinguevano sentenze assolutorie *dal crimine* e sentenze assolutorie *dall'istanza*.²⁷ Le prime passavano *in rem iudicatam*, le seconde no. Anche recentemente è stata riproposta una simile distinzione.²⁸ In particolare si nota la distinzione nel n. 84 del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, il quale, accanto alle sentenze di condanna e di assoluzione, prevede quale esito del processo penale anche una sentenza «dimissoria»:

qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile.²⁹

Rimandando ad altro luogo una riflessione più compiuta su questa scelta del *Vademecum* e sulle sue ragioni,³⁰ ritengo che nella normativa vigente sia generale sia speciale (sui *delicta graviora*) la menzionata distinzione tra decisioni penali assolutorie non abbia rilievo per il diritto e l'esercizio del diritto di appello (e di ricorso), potendo tutte allo stesso modo raggiungere la *res iudicata* e potendo tutte allo stesso modo essere oggetto di domanda di *restitutio in integrum*.

fides». *Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 129-130 (originariamente pubblicato in *Diccionario general de Derecho Canónico*, VI, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, C. Menor, Navarra, Aranzadi, 2012, pp. 993-997); M. TEIXIDOR VIAYNA, *La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo*, Romae, EDUSC, 2021, pp. 783-784.

²⁷ La distinzione, tradizionale, si può assumere da M. LEGA, V. BARTOCETTI, *op. cit.*, pp. 364-365, n. 4: *Absolutoria [i.e. sententia] est vel 'a crimine' vel 'ab instantia'. Est 'ab instantia' cum decernit ex 'deductis non satis constare de delicto' vel alio aequipollenti formula qua accusatus absolvitur ab iudicij 'observantia' non 'a crimine'. Absonum est loqui 'de re iudicata' in huiusmodi absolute non attingente meritum accusationis saltem 'absolute' sed 'relative' ad instauratam instantiam, iterum reassumendam, si novae deducantur accusationis probationes. Absolutio 'a crimine' videtur transire in rem iudicatam.*

²⁸ Oltre alla già citata decisione rotale *coram* Stankiewicz, 11 novembre 1993, la distinzione è rinvenibile in alcune recenti decisioni della Segnatura Apostolica dello stesso ponente: cf. SSAT, sentenza definitiva *coram* Stankiewicz, 20 giugno 2013, prot. n. 45485/11 CA, edita in «Monitor ecclesiasticus» 132 (2017), pp. 385-402, in particolare n. 8.

²⁹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* [= *Vademecum*], «L'Osservatore Romano» (17 luglio 2020), p. 10.

³⁰ Cf. G. MONTINI, *La struttura del processo penale giudiziale canonico*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 35 (2022), di prossima pubblicazione.

2. 3. 3. Come passano 'in rem iudicatam' le sentenze penali

L'applicazione del can. 1641 alle sentenze penali non comporta serie difficoltà se non quanto al n. 1, ossia allo stabilire quando *in poenalibus* si danno «due sentenze conformi sulla stessa domanda e per lo stesso motivo».

Se, infatti, si guardasse alla pena inflitta e si cercasse di raggiungere la conformità (ancorché non l'identità) di due decisioni, si potrebbe prevedere un ricorso all'infinito.

Secondo la dottrina la conformità che dà la *res iudicata* «viene determinata dai capi di accusa, non dalla pena irrogata». ³¹

2. 4. La impugnazione del vescovo in fase esecutiva

La sentenza munita di decreto esecutivo è mandata ad esecuzione dal vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado (cf. can. 1653, § 1). È questo un dovere cui è annessa una sanzione penale. ³²

Deve però astenersi dall'esecuzione della sentenza, rinviare la cosa al tribunale e informare le parti, il vescovo edotto che la decisione da eseguire è affetta da nullità (cf. cann. 1620 e 1622) o manifestamente ingiusta (cf. can. 1645): così stabilisce il can. 1654, § 2 (cf. pure *infra*).

3. LE IMPUGNAZIONI DEI DECRETI AMMINISTRATIVI PENALI ³³

Se la letteratura critica sulla previsione normativa del processo penale amministrativo è abbondante e sulla sua applicazione oltre il prescritto codiciale (cioè per pene perpetue) è addirittura pressoché unanime, il silenzio della dottrina sulla adeguatezza delle impugnazioni dei decreti penali amministrativi è piuttosto vasto. Ci si può prudentemente affidare per un giudizio competente ed equilibrato a quanto scrisse un autorevole canonista e ministro di giustizia:

Mentre la normativa sul processo penale amministrativo viene presentata nel Codice di Diritto Canonico in modo essenziale ma soddisfacente, manca, invece, una procedura elaborata per l'esame dei ricorsi gerarchici. Detta mancanza potrebbe farsi sentire specialmente nelle cause amministrative penali. Tranne qualche accenno alla possibilità di un avvocato per il ricorrente (cf. can. 1738), si deve far riferimento nel caso ai cann. 50-51, che sono generici e non garantiscono l'esercizio del

³¹ H. F. FRANCESCHI, *op. cit.*, p. 681.

³² *Qui non servaverit officium exsequendi sententiam executivam vel decretum poenale executivum iusta poena puniatur, non exclusa censura* (can. 1371, § 5).

³³ Per la normativa, la giurisprudenza e la prassi in materia di ricorsi gerarchici cf. G. MONTINI, *I ricorsi gerarchici* (*Cann. 1732-1739*), Roma, Gregorian and Biblical Press, 2020; IDEM, *Los recursos jerárquicos* (*cc. 1732-1739*), Madrid, Ediciones Universidad San Damasco, 2021.

diritto di difesa, che invece dal can. 1720 viene protetto nel processo amministrativo penale presso l'Ordinario.

Sembrirebbe che almeno in qualche caso il competente Dicastero della Curia Romana ritenga sufficiente che in detti ricorsi il ricorrente proponga i suoi argomenti e che l'Ordinario al riguardo venga sentito, senza che poi sia il ricorrente che l'Ordinario possano replicare ad ulteriori scritture prodotte dall'altra parte oppure a documenti aggiunti sia al ricorso originale che alla replica dell'Ordinario. [...]

I Dicasteri, inoltre, nelle cause penali sembrano limitare il loro intervento alla conferma oppure revoca della pena imposta o dichiarata e non usare le facoltà più ampie, di cui al can. 1739 [...].³⁴

3. 1. *La 'remonstratio'*

Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto penale amministrativo l'accusato può proporre ricorso all'autore del decreto (cf. can. 1734). Com'è noto questa rimostranza, presentata nel detto termine perentorio, dà diritto poi alla presentazione del ricorso gerarchico.

Non richiede la rimostranza che i motivi dell'impugnazione siano esplicitati, ma trattandosi di materia penale è molto opportuno che tutti i motivi disponibili siano indicati già nella rimostranza.

Se il termine per la rimostranza è trascorso, rimane possibile la *legitima petitio* (cf. can. 57) con la quale si chiede la *cessazione* (non la illegittimità) della pena e questo andrà precisato come oggetto del ricorso e motivato anche con documenti.

Se la rimostranza non è presentata entro il termine perentorio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione, la pena inflitta diviene esecutiva: deve essere osservata e fatta osservare.

3. 2. *Il ricorso gerarchico*

Nel caso l'autore del decreto penale rimanga inerte di fronte alla rimostranza oppure vi risponda in un modo insoddisfacente per l'accusato, il ricorso gerarchico può essere presentato al Superiore entro quindici giorni utili perentori (cf. can. 1737), nel primo caso dal trentesimo giorno seguente al giorno in cui la rimostranza è pervenuta all'autore del decreto, nel secondo caso dal giorno della notificazione della risposta insoddisfacente all'accusato (cf. can. 1735).

Il Superiore al quale indirizzare il ricorso gerarchico nella maggioranza dei casi è il Dicastero competente per materia della Curia Romana, ma potrebbe trattarsi di altra autorità gerarchica come, per esempio, negli istituti religiosi

³⁴ F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 295-296.

clericali di diritto pontificio, a fronte di un decreto penale amministrativo emanato dal provinciale, il Superiore gerarchico sarà il Superiore generale. L'ultima autorità gerarchica sarà comunque sempre il Dicastero competente della Curia Romana.

Prudenza vuole che, alla più piccola incertezza nell'identificazione del Superiore gerarchico competente in un caso, si utilizzi la provvidenziale norma del can. 1737, § 1 seconda parte, che consente di indirizzare il ricorso gerarchico attraverso i buoni uffici dell'autore del decreto. Ciò vale per ogni ricorso gerarchico.

Il ricorso gerarchico deve essere provvisto delle motivazioni. È *altamente opportuno* che lo scritto che introduce il ricorso gerarchico sia il più completo e dettagliato possibile perché nella maggioranza dei casi invano l'accusato attenderà che il Superiore lo inviti a presentare le sue ragioni, oppure provveda a raccogliere le prove indicate nel ricorso, oppure gli comunichi le ragioni dell'autore del decreto alle quali replicare. Questi strumenti di difesa nel caso dei Dicasteri della Curia Romana non risultano attualmente quasi mai messi in atto e, pertanto, prudenza vuole che, soprattutto in ambito penale, si anticipi nello scritto di ricorso tutti gli argomenti di difesa attuali e eventuali a disposizione dell'accusato. Si può in tal modo supplire in qualche forma alla carenza di diritto di difesa di cui soffre attualmente il ricorso gerarchico.

Il Superiore gerarchico possiede una vastissima potestà di decisione: anche in ambito penale si applica il can. 1739, che consente al Superiore gerarchico «non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo»,³⁵ oltre a derogare al decreto, completarlo, cambiare la decisione, stabilire – su richiesta di parte – la riparazione dei danni eventualmente inferti dal decreto penale amministrativo se illegittimo.³⁶

3. 3. *Il ricorso contenzioso amministrativo*

Se il Superiore gerarchico, nel caso il Dicastero della Curia Romana, rimanga inerte di fronte al ricorso oppure vi provveda in un modo insoddisfacente per l'accusato, il ricorso contenzioso amministrativo può essere presentato al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica entro sessanta giorni utili perentori,³⁷ nel primo caso dalla fine dei tre mesi seguenti al giorno in cui il

³⁵ *Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel, si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare.*

³⁶ Cf., per esempio, J. FÜRNKRANZ, *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Paderborn, Schöningh, 2014.

³⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB], 28 giugno 1988,

ricorso gerarchico è pervenuto al Superiore gerarchico, nel secondo caso dal giorno della notificazione della risposta insoddisfacente all'accusato.³⁸

3. 3. 1. Di fronte ad un tribunale

Approdando per la prima volta il decreto penale amministrativo di fronte ad un tribunale, il ricorrente – per il tramite del suo patrono – avrà accesso a tutti gli atti e potrà godere – sempre per il tramite del suo patrono – di una difesa piena, in contraddittorio, nonché avrà di fronte a sé un giudice imparziale perché *super partes*.

Questa posizione dell'accusato, di «parte» in un vero e proprio giudizio («processo giudiziale»), è in realtà filtrata dall'unico motivo di ricorso, ossia che la decisione penale amministrativa abbia violato la legge (sia cioè illegittima) *in procedendo* (per la procedura) o *in decernendo* (per la decisione). Quest'unica obbligata prospettazione dell'oggetto del giudizio, per sé non dovrebbe comportare una limitazione nell'ottenere giustizia, ma non pochi fattori militano per una prassi che di fatto impedisce l'espandersi del contraddittorio come avviene per il contenzioso ordinario.

Anche la competenza della Segnatura Apostolica per i danni eventualmente inferti dalla pena illegittimamente inflitta (cf. art. 123, § 2 PB) conosce nella prassi attuale qualche limitazione non proprio trascurabile.³⁹ Si pensi, per esempio, al caso non infrequente, di una pena inflitta, oggetto di ricorso, e che, nelle more del ricorso, è revocata dall'autore del decreto impugnato, dando l'opportunità al Superiore gerarchico di dichiarare la cessazione del ricorso gerarchico per il venir meno della materia del contendere. La Segnatura Apostolica si è trovata in difficoltà da un lato a procedere a giudicare della illegittimità di un atto che non esiste più in quanto revocato, e dall'altro a procedere a giudicare di danni che si asseriscono provenienti da un atto che non è stato fino ad allora dichiarato illegittimo, perché non più esistente.

Si pensi, per addurre un altro esempio, all'interpretazione stretta finora abbracciata dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica circa la competenza a giudicare «de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum» (art. 123, § 2 PB; art. 34, § 2 LP). Finora la sola mancata dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato preclude *ex ipso facto* qualsiasi considerazione di danni eventualmente inferti in occasione o in concomitanza con l'atto impugnato. Non dovrebbe essere irrilevante la considerazione che quegli asseriti

«AAS» 80 (1988), pp. 841-912, art. 123, § 1; *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* [= LP], 21 giugno 2008, «AAS» 100 (2008), pp. 514-538, artt. 34, § 1; 74, § 1.

³⁸ Tutto ciò a prescindere dalla opzione di esperire il *beneficium novae audientiae* (cf. art. 135 *Regolamento Generale della Curia Romana* [= RGCR], 30 aprile 1999, «AAS» 91 [1999], p. 682).

³⁹ Cf. G. MONTINI, *La responsabilità dell'Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 537-567.

danni non troveranno alcun foro dove la loro riparazione potrà essere perseguita, in quanto troppo contigui ad un atto amministrativo.

La *Lex propria* ha invece costituito un passo in avanti nella tutela del ricorrente minacciato da un processo penale per disobbedienza ad un precetto oggetto di impugnazione. Così il promotore di giustizia ha chiesto e ottenuto in un caso la sospensione dell'*investigatio praevia* alla quale un vescovo aveva dato avvio perché il sacerdote non aveva obbedito ad un precetto la cui illegittimità era oggetto di ricorso pendente in Segnatura Apostolica. L'art. 95, § 2 LP consente al promotore di giustizia di chiedere la sospensione e non solo dell'atto impugnato, ma anche di altri provvedimenti dall'atto impugnato dipendenti (cf. art. 100 LP).

3. 3. 2. Procedura

Il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica non subisce variazioni nel caso dell'impugnazione di decreti penali amministrativi, per i quali si segue la procedura ordinaria.

Ciò significa che il ricorso termina il suo percorso se, rigettato *in limine* su decisione del Segretario, il Congresso conferma il rigetto (cf. art. 76, § 4 LP).

Se, invece, senza alcun intervento preliminare, il ricorso approda al Congresso e da questo non viene ammesso alla discussione perché manca di ogni fondamento, l'accusato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Giudici (cf. art. 84 LP), che possono confermare il rigetto del Congresso con decreto definitivo non ulteriormente impugnabile.

Se, invece, il Congresso ammette alla discussione il ricorso, il Collegio decide con sentenza definitiva, passibile di querela di nullità e di domanda di *restitutio in integrum* (cf. art. 91, § 1 LP).

3. 4. Le "impugnazioni" dell'esecutore

Le decisioni penali amministrative richiedono poi la esecuzione, e non è raro – come avviene per le altre decisioni amministrative – che l'autorità alla quale compete l'esecuzione, la ostacoli o si rifiuti di applicarla.⁴⁰ Ciò accade d'altronde anche per le decisioni giudiziarie del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Non interessa qui direttamente l'analisi dei rimedi a questa situazione imbarazzante.⁴¹

⁴⁰ Cf. F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Funzione giudicante e governo diocesano. Problemi di esecuzione del giudicato di assoluzione «renitente Ordinario loci»*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 701-711. Cf. pure P. GHERRI, "Petitio, remonstratio, exceptio": cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 339-355.

⁴¹ Oltre alla già richiamata sanzione penale per diniego di esecuzione di decisioni giudi-

Si intende qui piuttosto ricordare che l'autorità amministrativa alla quale compete l'esecuzione ha, sì, la facoltà di opporsi alla medesima, ma soltanto *ad normam iuris*, ossia a norma del can. 1654, § 2 nei confronti delle decisioni giudiziali (cf. *supra*, 2.4) e a norma del can. 41 per le decisioni amministrative (cf. *infra*, 4.2.4).

4. LE IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI IN MATERIA DI *DELICTA GRAVIORA* ⁴²

La presente trattazione delle impugnazioni delle decisioni in materia di *delicta graviora* si mantiene esclusivamente nell'ambito del diritto vigente, senza alcuna ricostruzione dell'evoluzione della normativa. I testi principali sono, pertanto, le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* [= NGD] secondo il testo reso noto il 7 dicembre 2021⁴³ nonché la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede resa nota con il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, pubblicato ne «L'Osservatore Romano» del 17 luglio 2020.

Non sfugge che la *reservatio* alla Congregazione per la Dottrina della Fede di tutta la materia impedisce quanto alle impugnazioni – che sono l'oggetto del presente contributo – l'adempimento dei requisiti del *giusto processo* nel momento in cui non prevede la reale separazione, distanza o alterità dell'istanza deputata alla trattazione dell'appello, del ricorso e più in generale delle impugnazioni. Il Legislatore ha inteso che dovessero prevalere nel caso

ziali e amministrative (cf. can. 1371, § 5), sono previsti rimedi specifici: per le sentenze cf. can. 1653, § 2; per le decisioni giudiziali della Segnatura Apostolica cf. artt. 92-94 LP; per le decisioni amministrative del Superiore gerarchico (cf. can. 1739), ci si può richiamare al vincolo gerarchico che lega le autorità amministrative.

Per un'interessante applicazione ad un Tribunale della Sede Apostolica (il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) cf. SSAT, decreto, 8 gennaio 2010, prot. n. 41767/08 CG, «Ephemerides iuris canonici» 59 (2019), pp. 313-316.

⁴² Per ragioni di chiarezza, si preferisce in questo contributo limitare la materia ai *delicta graviora*, ossia ai *delicta reservata* ad esclusione dei *delicta contra fidem*. Le ragioni sono tre: la prima consiste nell'ampia incoerenza terminologica che a tutt'oggi sussiste in alcuni documenti sulla distinzione; la seconda attiene alla maggiore frequenza statistica e al maggiore interesse di chi opera nel diritto; la terza dice riferimento alla normativa propria dei *delicta contra fidem* che vede competenti *iure proprio* gli Ordinari in primo grado di giudizio e nell'emaneazione del decreto extragiudiziale, con la *reservatio* alla Congregazione per la Dottrina della Fede rispettivamente dell'appello e del ricorso.

⁴³ In questo articolo ci si limita a riportare il testo latino delle *Normae*, apparso nel «Bollettino Sala stampa della Santa Sede» n. 0825 datato 7 dicembre 2021, senza prendere posizione sulla qualificazione giuridica del testo stesso. Saranno ulteriori studi a chiarire come si debba interpretare l'assenza di «promulgazione» delle *Normae* allegata al *Rescriptum ex Audientia SS.mi* reso noto in lingua latina ne «L'Osservatore Romano» del 7 dicembre 2021 a p. 6, ove sono state rese note le medesime *Normae* solo nel testo in lingua italiana. È ignoto, pertanto, in quale lingua saranno rese note le stesse *Normae* nella rivista *Acta Apostolicae Sedis*.

le esigenze della fede sopra le esigenze della giustizia, ciò che fa della legislazione vigente in materia una normativa di emergenza. La stessa applicazione perciò in materia della *terminologia* giudiziaria e amministrativa (oltre che *a fortiori* della normativa) deve tener conto di questo limite primordiale.

Si riserverà ad apposita trattazione la materia *de delictis gravioribus* che è oggetto di decisioni del Sommo Pontefice, limitando in questa sezione la considerazione alle decisioni emanate per competenza *iure proprio* dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

4. 1. *Le impugnazioni delle sentenze*

L'art. 29 NGD riveste una fondamentale importanza in quanto sancisce una gerarchia delle fonti: nel processo penale giudiziale in materia di *delicta graviora* si applicano i prescritti delle norme speciali *de gravioribus delictis* insieme («una cum») ai canoni (del Codice) sul processo penale giudiziale.⁴⁴ Questo implica che le norme che in forza del can. 1728, § 1 reggono qualsiasi processo penale giudiziale valgono anche per i processi penali giudiziali in materia di *delicta graviora*. Se e per quanto le norme generali contrastino con le norme speciali o anche, più semplicemente, se e per quanto le norme speciali prevedano disposizioni proprie, prevalgono ovviamente le norme speciali. L'assunzione delle norme generali sui processi penali giudiziali avviene ovviamente secondo l'interpretazione data loro dalla dottrina e dalla giurisprudenza comuni.

4. 1. 1. L'appello delle sentenze in materia di 'delicta graviora'

Distinguiamo quindi tra le norme proprie sull'appello che riguardano i *delicta graviora* e le norme comuni applicabili alle sentenze in materia di *delicta graviora*.

4. 1. 1. 1. NORME PROPRIE PER L'APPELLO

La prima norma propria (art. 17 NGD) riguarda la possibilità del tribunale di ammettere in appello un nuovo capo di accusa proposto dal promotore di giustizia.⁴⁵ Questa possibilità del tribunale deroga al can. 1639, che vale anche per le cause penali.⁴⁶ Poiché nelle cause di nullità matrimoniale già il can.

⁴⁴ *Hisc in causis, una cum praescriptis harum Normarum, canones quoque de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt.*

⁴⁵ *Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specificè diversam affert, hoc Supremum Tribunal potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea iudicare.*

⁴⁶ *Ex eadem [...] norma [can. 1639, § 1] consequitur potestatem iudicalem in appellatione versari in decisa a tribunali appellato definita dumtaxat, nec licet alia delicta, etsi in instructione causae forsitan detecta et revera etiam probabilia, valide iudicare vel reum eorundem damnare* (sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 14 maggio 2009, cit., n. 10, p. 82).

1680, § 4 deroga al can. 1639, la dottrina e la giurisprudenza sviluppatasi su quella deroga si applicano anche alla deroga dell'art. 17 NGD; in particolare:

– vige la possibilità del tribunale di rigettare la proposta di un nuovo capo di accusa quando ravvisa la mancanza di fondamento oppure reputa che l'ammissione ritardi inopportuna il processo;

– deve trattarsi di un'accusa di un *delictum gravius*, non di un'accusa di un delitto connesso;

– una volta ammesso il nuovo capo di accusa il processo su questo continua quand'anche cessasse l'istanza sul capo di accusa oggetto di appello;

– le parti godono del diritto di appello per il capo di accusa giudicato *tamquam in prima instantia*, naturalmente, nel caso, presso la medesima Congregazione per la Dottrina della Fede.

La seconda norma propria (art. 16, § 2 NGD) prevede che il promotore di giustizia della Congregazione possa esercitare il diritto di appello.⁴⁷ Essa attiene al diritto di appello del promotore di giustizia del tribunale *ad quod*, che non è concesso nel diritto comune. Questa peculiarità consente al Dicastero di intervenire in ogni decisione giudiziale in materia di *delicta graviora*, quand'anche non vi sia alcun appello precedentemente proposto. È evidente che l'esercizio di questo diritto di appello soggiaccia alle norme generali; in particolare, all'autorizzazione (mandato o consenso) da parte della competente autorità ecclesiastica, nel caso il Prefetto del Dicastero (in analogia all'art. 67, § 2 LP e all'art. 25, § 2 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*).

La terza norma propria (art. 18, n. 2 NGD) attiene ai termini (*fatalia legis*) per esercitare il diritto di appello: l'appello, a pena di perenzione (*rectius*, di *desertio*), deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza.⁴⁸ La modalità di appello *parrebbe* da realizzare con l'«interposizione» presso la Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. art. 16 § 3 NGD),⁴⁹ con l'indicazione delle *rationes appellationis* (cf. can. 1634, § 1).

4. 1. 1. 2. NORME GENERALI CHE SI APPLICANO ALL'APPELLO IN MATERIA DI 'DELICTA GRAVIORA'

Si dovrebbe al riguardo concludere questa sezione con l'asserzione: «Per il resto valgono tutte le altre norme del Codice che non contrastino con le norme proprie sopra elencate».

⁴⁷ *Ad Tribunal appellationis provocari possunt, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium a sententia primae instantiae publicatione, accusatus et Promotor Iustitiae Supremi Tribunalis Congregationis pro Doctrina Fidei.*

⁴⁸ *Res iudicata habetur [...] si appellatio proposita non fuerit intra terminum, de quo in art. 16 § 2.*

⁴⁹ Può porre in difficoltà la mancata relazione tra normativa generale sui *fatalia legis* e l'unica indicazione degli artt. 16, § 2 e 18, n. 2 NGD: sarà prudente seguire entrambe le normative, osservando entrambe.

Merita però un breve cenno ad alcune norme generali, la cui applicazione pare sia bene assicurare o confermare anche nell'appello in materia di *delicta graviora*.

Giova anzitutto ricordare la legittimazione attiva del promotore di giustizia di primo grado all'appello.⁵⁰ Non osta evidentemente a questa legittimazione il can. 1721, § 2 che – secondo l'unanime dottrina e giurisprudenza della Segnatura Apostolica e della Rota Romana⁵¹ – intende semplicemente proibire che il promotore di giustizia di grado inferiore svolga il *munus* di promotore di giustizia durante il processo di grado superiore.⁵² Giova al processo il diritto di appello del promotore di giustizia presso il tribunale che ha emanato la sentenza perché meglio conosce la causa e può – nella duplice fase di interposizione e prosecuzione dell'appello – esporre i *motiva appellationis* in modo competente.⁵³

⁵⁰ Il silenzio delle norme speciali e il mancato contrasto con il can. 1721, § 2 (cf. *infra*) impongono questa interpretazione, la quale *nemini praeiudicium affert*, neppure al promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, che a norma dei cann. 1636, § 2 e 1724, § 1, e *positis ponendis*, potrà rinunciare all'appello o all'istanza di appello. Il *Vademecum* (cf. n. 88) omette (ma non nega) ogni riferimento a questo diritto del promotore di giustizia di primo grado.

⁵¹ La cosa è talmente pacifica che si trova nella giurisprudenza *penale* quasi esclusivamente nella parte espositiva delle sentenze; cf., a mero titolo esemplificativo, SSAT, decreto in una *Tergestina, Recursus seu proventuum et emolumentorum*, 26 febbraio 1921, «AAS» 13 (1921), pp. 271-272; Rota Romana: sentenza definitiva in una *Calaritana, Poenalis, coram Pinto*, 26 novembre 1999, n. 8, in *RRDec.*, xci, p. 725; decreto in una *Criminum, coram Mattioli*, 9 luglio 1964, n. 6, 2°, «Monitor ecclesiasticus» 90 (1965), p. 555.

⁵² La interpretazione è pacifica: « Er [= promotore di giustizia] übernimmt den Part des Anklägers, gleich ob die Berufung durch den Angeklagten oder durch den Kirchenanwalt der Vorinstanz eingelegt worden war » (K. LÜDICKE, in R. ALTHAUS, K. LÜDICKE, *Der kirchliche Strafprozess nach dem Codex Iuris Canonici und Nebengesetzen. Normen und Kommentar*, Essen, Ludgerus, 2011, p. 140). Cf. pure J. W. SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983*, in *Il processo penale canonico*, cit., rispettivamente p. 273 e p. 294.

Anche la origine del canone e le osservazioni al riguardo lungo l'itinerario di revisione del Codice depongono chiaramente per l'unanime dottrina e giurisprudenza: cf., in ordine cronologico, «Communicationes» 48 (2016), pp. 162; 177; 206; 12 (1980), p. 193.

Sostengono al contrario, ossia che il can. 1721, § 2 neghi nelle cause penali, e quindi anche nelle cause sui *delicta graviora*, la legittimazione attiva all'appello per il promotore di giustizia di primo grado C. PAPAIE, *Delicta reservata. 130 casi giuridici*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 14-15, e J. P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, «Proceedings of Canon Law Society of America» 80 (2018), p. 209.

⁵³ L'intervento «del promotore di giustizia della Congregazione» a norma dell'art. 16, § 2 NGD si avvale del fatto che il promotore di giustizia di primo grado offra «a complaint to the dicastery» avverso la sentenza eventualmente assolutoria (cf. R. J. GEISINGER, *The Role of Promoter of Justice in the Area of Delicts Reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2016, p. 16). Secondo J. P. Kimes il promo-

Senz'altro all'accusato compete il diritto di appello, anche nel caso specifico previsto dal can. 1727, § 1.

4. 1. 2. Norme per la querela di nullità

Nel silenzio delle norme speciali, si deve ritenere che la querela di nullità avverso la sentenza penale di primo grado e avverso la sentenza di secondo grado di giudizio sia ammessa⁵⁴ e segua la normativa generale.

Può essere utile fare memoria delle principali conseguenze di tale rimanendo alla normativa generale.

Se la querela di nullità è presentata avverso la sentenza di primo grado al tribunale che l'ha emanata, lo stesso tribunale deve giudicarla:

- prima di inviare la sentenza impugnata al Dicastero;
- se il querelante (accusato o promotore di giustizia) chiede l'applicazione del can. 1624, il tribunale dovrà sostituire i giudici;
- la decisione del tribunale di primo grado sulla querela di nullità sarà ricorribile in appello,⁵⁵ alla Congregazione per la Dottrina della Fede, naturalmente;
- se la nullità è accertata dovrà – a seconda del vizio accertato – riprendere o ripetere il processo in primo grado.

Se la querela è presentata avverso la sentenza di primo grado insieme con l'appello (alla Congregazione), sarà il tribunale di secondo grado a giudicarla; nel caso non ci sarà appello avverso la querela di nullità data la natura dell'organo che l'ha giudicata.⁵⁶

Se la querela è presentata avverso la sentenza di secondo grado competente a giudicarla sarà solo il tribunale che l'ha emessa, con la possibilità di applicare il can. 1624, ma senza possibilità di appello, data la natura dell'organo che l'ha emessa.⁵⁷

Per l'analogia stretta con la querela di nullità è possibile sia in primo sia in secondo grado la ritrattazione della sentenza a norma del can. 1626, § 2.

tore di giustizia di primo grado può far conoscere la propria opinione, ma la sua "voice" «at the stage of appeal in a judicial penal process is only a opinion [...] is merely informative and is not determinative of any future action on the part of CDF, including an eventual appeal by the promotor of justice» (*How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 209).

⁵⁴ Cf. *Vademecum* n. 88 e, più chiaramente, n. 144. Cf. pure J. P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 206 nota 3.

⁵⁵ Cf. la comune e costante giurisprudenza rotale, recepita, per esempio, dell'art. 277, § 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*.

⁵⁶ Se invece il giudizio di appello fosse affidato dal Dicastero ad un tribunale locale, l'appello avverso la querela di nullità avverrà presso il Dicastero stesso.

⁵⁷ Sempre che il Dicastero non abbia affidato il giudizio di appello ad un tribunale locale, nel qual caso l'appello sarà al Dicastero.

4. 1. 3. Norme per la 'restitutio in integrum'

4. 1. 3. 1. IL PASSAGGIO DELLE SENTENZE 'IN REM IUDICATAM'

Le NGD prevedono una normativa speciale per il passaggio in giudicato delle sentenze: lo si rileva confrontando l'art. 18 NGD con il can. 1641. In particolare emerge la volontà di abbreviare i tempi del processo giudiziale⁵⁸ stabilendo che la *res iudicata* si raggiunge sempre e comunque (cioè, al più tardi) con la sentenza emanata in seconda istanza.⁵⁹ Con ciò è abrogata per le cause *de gravioribus delictis* la necessità di raggiungere la doppia decisione conforme, che imponeva di prevedere una terza istanza nel caso di difformità delle prime due decisioni (cf. can. 1641, n. 1).

4. 1. 3. 2. LA NORMATIVA PROCESSUALE

Anche in questo caso – come nel caso della querela di nullità – il silenzio delle norme speciali comporta l'ammissione del rimedio della richiesta di *restitutio in integrum*⁶⁰ contro la sentenza penale pronunciata in materia di *delicta graviora* e l'applicazione della normativa generale. Ciò comporta:

- se la sentenza di primo grado non è stata impugnata ed è passata *in rem iudicatam* (cf. art. 18, nn. 2-3 NGD) la *restitutio in integrum* nei casi di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-3 si potrà chiedere al tribunale di primo grado che ha emesso la sentenza e potrà essere impugnata con appello presso la Congregazione;
- sarà invece la Congregazione a giudicare della *restitutio in integrum*, e in modo inappellabile per la natura dell'organo, nel caso che si facciano valere i nn. 4-5 del can. 1645, § 2 avverso il giudicato di primo grado, oppure per qualsiasi motivo per il giudicato di secondo grado, per la natura dell'organo.⁶¹

4. 1. 4. Le impugnazioni del vescovo in fase di esecuzione

Al vescovo, al quale d'ufficio compete o al quale nel caso è affidata l'esecuzione della sentenza penale di condanna, una volta che è munita del decreto esecutivo, è riconosciuta la facoltà di rinviare al tribunale che ha emesso la sentenza la questione, ossia la verifica della nullità o della manifesta ingiu-

⁵⁸ Così J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 137-138.

⁵⁹ Che il limite della seconda istanza non precluda di avere un terzo e ulteriore grado di giudizio si desume dalla facoltà di giudicare *in gradu appellationis* un'accusa *tamquam in prima instantia*, il che comporterà di giudicare quell'accusa *in tertio gradu iurisdictionis tamquam in secunda instantia*.

⁶⁰ Cf. *Vademecum* nn. 88 e 144. Cf. A. BETTETINI, *Restitutio in integrum*, cit., p. 130.

⁶¹ Cf. A. BETTETINI, *Restitutio in integrum*, cit., p. 134. La trattazione avverrà ovviamente in sede giudiziale, con la costituzione del tribunale all'interno della Congregazione secondo la normativa propria.

stizia della medesima sentenza (cf. can. 1654, § 2).⁶² Ciò vale, ovviamente, anche nel caso di sentenze in materia di *delicta graviora*.

4. 2. Impugnazione delle decisioni penali amministrative

La trattazione extragiudiziale o per decreto extragiudiziale o, come è preferibile denominare,⁶³ *amministrativa*, delle cause penali in materia di *delicta graviora*, essendo oggi quantitativamente prevalente, è trattata nelle NGD in sette articoli.

4. 2. 1. Norme proprie per i ricorsi

La principale norma propria che attiene ai ricorsi è senz'altro l'esclusione, in materia, del ricorso contenzioso amministrativo. Tale esclusione ha due aspetti inscindibili, ma che è didatticamente opportuno considerare separatamente.

4. 2. 1. 1. L'ESCLUSIONE DEL RICORSO AL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

L'art. 24 NGD con l'inciso «remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus*» impedisce l'accesso alla Segnatura Apostolica di ricorsi «[a]dversus actus administrativos singulares [...] in casibus de delictis reservatis».⁶⁴

4. 2. 1. 2. L'ESCLUSIONE DEL RICORSO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Più grave nell'art. 24 NGD e nella normativa seguente appare il fatto che – con l'occasione dell'estromissione della Segnatura Apostolica dai ricorsi in materia di *delicta graviora* – si è contestualmente estromesso da questi ricorsi ogni ricorso contenzioso amministrativo, ossia, in altre parole:

⁶² Cf. pure *supra*. Sulla forza che hanno queste impugnazioni di trarre a giudizio la sentenza alla quale si nega l'esecuzione cf. G. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dinamica*, Romae, Ad usum auditorum, 2020⁵, pp. 903-906, con giurisprudenza ivi citata.

⁶³ La denominazione «amministrativa» ricorda plasticamente in modo indefettibile la reale natura non giudiziale della decisione: è un atto amministrativo. Non pare opportuno optare per denominazioni che – seppure con le migliori intenzioni, anche di promuovere una procedura sempre più garantistica – oscurano la reale natura della decisione: così, per esempio, «processo penale semplificato» (cf. W. L. DANIEL, *La Litis contestatio en el proceso penal canónico*, «Ius canonicum» 60, 120 (2020), p. 602) oppure «processo amministrativo con decisione giudiziale» (cf. IDEM, *La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas*, ivi, 61, 121 (2021), pp. 86-88).

⁶⁴ *Adversus actus administrativos singulares Congregationis pro Doctrina fidei in casibus de delictis reservatis, Promotor Iustitiae Dicasterii et accusatus ius habent intra terminum peremptorium sexaginta dierum utiliu recursu ad eandem Congregationem proponendi, quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae 'Pastor bonus'.*

– si è tornati, in materia, alla situazione preconciare nella quale il sistema del Superiore gerarchico era l'unico modo per ottenere giustizia, ossia a quel sistema così fortemente denunciato dalla prima Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi nei *Principia quae recognitionem Codicis Iuris Canonici dirigant* (cf. nn. 6 e 7);⁶⁵

– si è privato chi ricorre avverso una decisione penale amministrativa di una tutela giurisdizionale, ossia dotata di giudice imparziale, diritto di difesa, diritto di contraddittorio, cioè di un giudice e di un tribunale.

Ciò non meriterebbe di essere messo in evidenza se le norme proprie sui ricorsi (NGD) non fossero state così impostate da imitare in alcuni aspetti meramente procedurali e verbali il ricorso contenzioso amministrativo quasi se ne fosse instaurato uno proprio (simile) da parte della Congregazione in sostituzione di quello previsto dal diritto comune.

4. 2. 1. 3. IL RICORSO ALLA «SESSIONE ORDINARIA» DEL DICASTERO

In presenza di un atto amministrativo (decisione penale) emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o (emanato da un'autorità amministrativa inferiore e) approvato dalla medesima Congregazione, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili per il merito e la legittimità alla «Sessione Ordinaria» del medesimo Dicastero.

Il termine è esemplato sul vigente ricorso contenzioso amministrativo (cf. artt. 34, § 1 e 74, § 1 LP). Il richiamo alla «legittimità» non muta la natura amministrativa dell'organo e della procedura.⁶⁶

La composizione e collocazione della «Sessione Ordinaria» manifestano la natura dell'impugnazione: si tratta di un ricorso gerarchico, anzi più precisamente in realtà di una rimostranza⁶⁷ o, come si usa denominare la rimostranza nella Curia Romana, di un «beneficium novae audientiae».

La (peraltro già fin dall'inizio) evidente impossibilità ad adempiere da parte del Dicastero il compito esecutivo di rivedere le proprie decisioni tramite

⁶⁵ Cf., per esempio, I. GORDON, *Origine e sviluppo della giustizia amministrativa nella Chiesa*, in *De iustitia administrativa in Ecclesia – La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Roma, Officium Libri Catholici, 1984, pp. 1-18.

⁶⁶ La legittimità è il primo *iustum motivum* (cf. can. 1737, § 1) che il Superiore gerarchico è tenuto a vagliare nella definizione del ricorso gerarchico, che può quindi – senza perdere la sua natura – disporre l'invalidità (*irritum declarare*) dell'atto amministrativo impugnato. L'art. 136, § 1 del *Regolamento Generale della Curia Romana* prescrive che «[i] ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente, a norma del diritto» («AAS» 92 (1999), p. 683; corsivo nostro).

⁶⁷ Per rendersene conto basta scorrere gli articoli 134-138 RGCR, «AAS» 91 (1999), pp. 682-684.

la «Sessione Ordinaria», ha condotto alla costituzione dello «speciale Collegio»,⁶⁸ «un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. [1]7 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST».⁶⁹

Il testo normativo fondativo dello «speciale Collegio» è sufficientemente chiaro nel delineare la sua natura e la natura delle sue decisioni,⁷⁰ nonostante, come già visto è avvenuto nelle NGD, qualche imitazione meramente procedurale e terminologica del ricorso contenzioso amministrativo⁷¹ o, nel caso, addirittura giudiziale.⁷² Tra le imitazioni più rilevanti qui del ricorso contenzioso amministrativo vi è senz'altro la presenza obbligatoria del patrono (di fiducia o, in alternativa, di ufficio).⁷³

4. 2. 2. Norme generali per i ricorsi

Come sopra si è visto per la normativa sulle impugnazioni di sentenze, anche nel caso di ricorsi avverso decreti penali, si dovrebbe concludere che per il tutto il resto valgono le norme generali. Giova però per alcune norme generali che reggono i ricorsi soffermarsi a confermare il loro vigore.

4. 2. 2. 1. LA RIMOSTRANZA

Nel caso di una decisione emanata da un'autorità amministrativa inferiore, vige il can. 1734 che impone a chi intende ricorrere di esperire il ricorso all'autore

⁶⁸ SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex audientia SS.mi* [= *Rescriptum*], 3 novembre 2014, «AAS» 106 (2014), p. 885.

⁶⁹ *Ibidem*. Il Regolamento [= *Regolamento*] fu approvato *ad triennium* il 12 maggio 2015 dal Segretario di Stato quale parte speciale del Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede: è infatti richiamato quale fonte l'art. 1, § 2 RGR. È pubblicato in forma privata in vari testi e riviste.

⁷⁰ Cf., a riprova decisiva, l'art. 9 del *Regolamento*: «Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 [...]»: solo il Superiore gerarchico (e l'autore del decreto impugnato) può godere dei poteri enumerati in quel canone.

⁷¹ Cf., per esempio, art. 8 del *Regolamento*: «[...] il Presidente invita l'autore dell'atto impugnato a presentare le sue osservazioni al ricorso e successivamente determina un perentorio tempo entro il quale l'avvocato del ricorrente può presentare le sue risposte a tali osservazioni. Scaduti i termini, invita il Promotore di giustizia a redigere il suo voto *pro rei veritate* entro 20 giorni utili» (la procedura riecheggia vagamente parte di quella seguita nel ricorso contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica).

⁷² Cf., per esempio, l'*inscriptio* del *Rescriptum*, che denomina *appellationes* i ricorsi amministrativi: *De Collegio [...] ad appellationes clericorum circa graviora delicta considerandas* («AAS» 106 (2014), p. 885); cf. pure art. 8 del *Regolamento*: «Il Collegio tratta i ricorsi *ex analogia* a norma del Can. 1609 [...]».

⁷³ Cf. J. P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., pp. 216-217.

dell'atto. Entro dieci giorni dalla notificazione dovrà pertanto presentare rimostranza all'Ordinario. La presentazione della rimostranza fuori termini, *non obbliga, ma consente* all'Ordinario di rigettare *in limine* la rimostranza. Questa dinamica ricorda che un atto amministrativo (decisione penale, nel caso) può essere sempre revocato (o mutato) dall'autore dell'atto, anche *motu proprio*, senza bisogno che esista un ricorso. Ciò è dovuto alla natura della potestà esecutiva e dei suoi atti.

L'autore dell'atto deve provvedere con decreto entro trenta giorni.

Dall'art. 23, § 1 NGD, ossia dal diritto di proporre rimostranza anche da parte del promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, si potrebbe dedurre che l'esemplare della decisione e gli atti dovranno essere trasmessi alla Congregazione subito dopo la emissione del decreto.

4. 2. 2. 2. IL RICORSO GERARCHICO

Dopo la decisione penale dell'autorità amministrativa inferiore il caso può approdare alla Congregazione sotto tre forme:

- 1) invio della decisione e degli atti *ex officio*;
- 2) invio del ricorso gerarchico dopo la rimostranza legittimamente presentata;
- 3) invio di un ricorso al di fuori della normativa: per esempio, fuori termini o senza che vi sia stata legittima rimostranza.

Nel caso 1) la Congregazione, in forza dell'ufficio di vigilanza in materia a sé riservata, può intervenire sulla decisione penale.

Nel caso 2) la Congregazione deve intervenire (provvedere con decreto) entro tre mesi in una delle modalità previste dal can. 1739 o comunque in una modalità propria di Superiore gerarchico.

Nel caso 3) la mancata rimostranza, la sua presentazione fuori termini, come pure la presentazione fuori termini del ricorso gerarchico, *non obbliga, ma consente* alla Congregazione di rigettare legittimamente *in limine* il ricorso (gerarchico) proposto.

4. 2. 2. 3. IL 'BENEFICIUM NOVAE AUDIENTIAE' (ART. 24 NGD)

Questo ricorso ha come destinatario in senso proprio la «Sessione Ordinaria», che giudica:

- con competenza esclusiva i ricorsi ove ricorrente è un vescovo (cf. art. 4 *Rescriptum*);
- con competenza propria i ricorsi che ha riservati a sé;⁷⁴

⁷⁴ Questa facoltà discende dalla natura del rapporto tra «Sessione Ordinaria» e «speciale Collegio».

– con competenza demandata i ricorsi ad essa affidati dallo «speciale Collegio» (cf. art. 4 *Rescriptum*).⁷⁵

Lo «speciale Collegio» è destinatario dei rimanenti ricorsi, come organo della «Sessione Ordinaria».

Mentre la «Sessione Ordinaria» tratta il ricorso senza essere tenuta ad alcuna procedura speciale, se non la normativa che regge la Curia Romana,⁷⁶ lo «speciale Collegio» è tenuto nella procedura dal Regolamento proprio.⁷⁷

Tra gli elementi più notevoli, la estensione a questo procedimento dell'obbligo per l'accusato di godere del patrocinio di un avvocato (cf. *supra*).

4. 2. 3. Il ricorso avverso la decisione penale amministrativa emessa dal delegato dell'Ordinario

Nel caso in cui la decisione penale amministrativa sia presa dal delegato dell'Ordinario⁷⁸ la procedura di ricorso muta in quanto, secondo un principio classico, dal delegato si ricorre al delegante, e anzi, secondo il Codice di Diritto Canonico⁷⁹ e la dottrina migliore,⁸⁰ dopo la rimostranza presso il delegato (che deve provvedere con decreto entro trenta giorni) si deve ricorrere con ricorso gerarchico (perciò entro quindici giorni) al delegante (che deve provvedere entro tre mesi). Che se poi il delegante è il vescovo diocesano, ad esso spetta una successiva rimostranza prima di accedere al ricorso gerarchico presso la Congregazione.

È evidente che in questo caso la procedura di ricorso richiede molto più tempo e impegno prima di approdare alla Congregazione. È nei poteri delle autorità amministrative inferiori decidere di trasmettere decisione e atti alla Congregazione non prima della conclusione di questo specifico *iter* nel caso di intervento del delegato.

Una soluzione generale pratica, comunque, a questa procedura che appare defatigatoria e non prevista nella normativa e prassi odierne, esiste,

⁷⁵ Cf. J. P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 217, che menziona un caso.

⁷⁶ Cf., per esempio, art. 11, §§ 2-3 PB; artt. 112-117; 134-138 RGCR; secondo, poi, l'art. 38 PB (cf. pure art. 1, § 2 RGCR) ogni Dicastero ha il suo proprio *Ordo servandus*, ossia «le norme speciali, con le quali saranno prestabiliti l'ordine e i modi di trattare gli affari» (*ibidem*).

⁷⁷ Cf. C. PAPALE, *Novità procedurale: Il Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di delicta reservata*, in *I delitti contro il sacramento dell'Eucaristia riservati alla Congregazione per La dottrina della Fede*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2017, pp. 95-109.

⁷⁸ Il *Vademecum* enfatizza (e non a torto) la possibilità che la procedura e il decreto siano affidati ad un delegato.

⁷⁹ Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali ha una normativa propria esplicita al riguardo dei ricorsi avverso atti del delegato: cf. can. 997, § 2.

⁸⁰ Cf. M. AMBROS, *Il ricorso gerarchico contro la decisione di un delegato. L'interpretazione del can. 1734 § 3, 1°*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 33 (2020), pp. 334-355.

ancorché la sua ratifica in un testo ufficiale non sarebbe dignitosa: poiché al Superiore gerarchico è *consentito, ma non è obbligato*, di respingere un ricorso proposto in modo illegittimo, la Congregazione con la sua prassi può accogliere ricorsi gerarchici presentati direttamente dopo la rimostranza presso il delegato dell'Ordinario.

4. 2. 4. Le "impugnazioni" dell'esecutore

In forza del can. 41 (in forma parzialmente analoga al can. 1654, § 2, sopra considerato per le impugnazioni delle sentenze) a chi esegue il decreto penale amministrativo compete:⁸¹

(A) *negare* l'esecuzione della decisione amministrativa di condanna nel caso in cui questa appaia

- (1) manifestamente nulla,
- (2) insostenibile per altra grave causa,
- (3) se le condizioni apposte alla decisione non furono adempiute,

(B) *interrompere* l'esecuzione nel caso in cui questa

- (1) sembri inopportuna a motivo di circostanze di persona o di luogo.⁸²

In tutti questi casi l'esecutore deve informare immediatamente l'autorità amministrativa che ha emanato l'atto.

Per la lettera del can. 41 e per analogia con il can. 1654, § 2 si deve ritenere che questa informazione debba essere indirizzata allo «speciale Collegio», se è intervenuto nel caso; al Congresso della Congregazione, se l'esecuzione riguarda un atto del Congresso, senza che vi siano state ulteriori impugnazioni; all'autorità amministrativa inferiore se la Congregazione non ha eccepito alcunché al ricevere decisione e atti.

⁸¹ Circa l'applicabilità del can. 41 all'esecuzione di decisioni penali amministrative non sussistono dubbi. Il decreto di cui al can. 1720 è senz'altro recensito tra gli atti amministrativi singolari. Il decreto penale amministrativo richiede l'esecuzione, almeno nel momento in cui è emanato dal Superiore gerarchico in sede di ricorso (cf. can. 1739): lo certifica *a posteriori* il can. 1371, § 5.

Mostra però di ignorare la sua applicazione sia la dottrina che affronta (pure *ex professo*) la tematica del diniego di esecuzione (cf. P. GHERRI, "Petitio, remonstratio, exceptio": cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari, cit.) sia la dottrina che si profonde nella esegesi del can. 41 (cf., per esempio, E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 391-398; J. CANOSA, *L'esecuzione dell'atto amministrativo*, in J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, EDUSC, 2007, pp. 200-205).

Per un esempio di applicazione del can. 41 in un decreto penale, cf. Ministro Generale Ordine X, decreto 10 gennaio 2017, p. 5: «Nomina dell'Esecutore della Pena: ... che eserciterà il suo ufficio a norma dei can[n]. 40-44 [...]» (presso la CDF la pratica è sotto il prot. n. ***/2015).

⁸² Cf. F. J. URRUTIA, *Les normes générales. Commentaire des canons 1-203*, Paris, Tardy, 1994, p. 125, nn. 363-368.

La “impugnazione” dell’esecutore comporta che l’autorità che ha emanato la decisione amministrativa di condanna giudichi della opposizione.⁸³

5. LE IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI PENALI PRESI IN FORZA DELLE FACOLTÀ SPECIALI

Dal momento che il disposto delle Facoltà Speciali concesse alla Congregazione per il Clero nel caso della Facoltà I e nel caso della Facoltà II esplicitamente sottopone i provvedimenti «alla decisione e approvazione in forma specifica» del Sommo Pontefice, la trattazione sarà compresa tra le decisioni inimpugnabili.

Qui merita anche solo di accennare, invece, alla Facoltà III che presenta notevoli ambiguità e per la quale pare quindi prospettarsi un regime di impugnazione ordinario. Secondo la migliore dottrina non si tratterebbe neppure di un provvedimento penale⁸⁴ e comunque non risulta dal testo della concessione delle Facoltà Speciali che sia da sottoporre «alla decisione e approvazione in forma specifica» del Sommo Pontefice.

6. LA PROVOCAZIONE AL ROMANO PONTEFICE

La posizione del Romano Pontefice quale detentore del Primato di giurisdizione nella Chiesa dà il diritto a ogni fedele di deferire alla Santa Sede la propria causa – sia contenziosa sia penale – in qualsiasi momento (cf. can. 1417).

Sono a tutti noti i termini di interpretazione di questa norma, propiziati in forma singolare da un intervento della Segnatura Apostolica,⁸⁵ soprattutto in ordine:

- al diritto di chiedere, ma non di ottenere la grazia dell’avocazione;
- alla mancata forza sospensiva della provocazione;
- alla sua effettività solo in seguito a comunicazione dell’accoglimento da parte della stessa Santa Sede.

Il fondamento dogmatico della norma, espressamente menzionato nel canone, e lo spettro amplissimo della facoltà sotteso anche alla lettera del medesimo canone, consentono la sua piena applicazione in tutta la normativa processuale penale finora considerata, compresa quella sui *delicta graviora*.

⁸³ Cf., per analogia, quanto sopra riportato in ordine alla forza di impugnazioni di questo tipo di opposizione nell’ambito giudiziale. Non pare conforme – come si è dato in un caso (prot. n. ***/2010) – una semplice risposta del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede che, dichiarando di non ritenere fondati i motivi adottati contro l’esecuzione, ribadisce l’ordine di esecuzione di un atto che era stato emanato dallo «speciale Collegio».

⁸⁴ Cf., per esempio, S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un’analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al “delictum contra sextum cum minore” alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Romae, EDUSC, 2017, p. 65 nota 246.

⁸⁵ Cf. SSAT, *Litterae circulares*, 13 dicembre 1977, «AAS» 71 (1978), p. 75.

Meraviglia, pertanto, una certa insofferenza dimostrata per questa provocazione nell'ambito dei *delicta graviora*,⁸⁶ comprensibile – in parte – solo alla luce delle errate pretese *in iure* che a volte accompagnano coloro che si avvalgono di questo strumento.

Tra le numerose osservazioni che si potrebbero presentare su questo punto, due sembrano le più urgenti.

La prima attiene all'estensione del diritto di provocazione al Romano Pontefice. Non si può, infatti, ritenere che, esaurita la gerarchia dei tribunali o delle autorità amministrative competenti, la provocazione di cui al can. 1417 sia fuori luogo,⁸⁷ quasi che essa si potesse esercitare solo *pendente iudicio* o *pendente recursu*.⁸⁸ «In quovis iudicii gradu et in quovis litis statu» comprende naturalmente anche la richiesta che sopraggiunga al termine dei gradi di giudizio e degli stadi della lite previsti dal diritto.⁸⁹

⁸⁶ Meraviglia in particolare il rifiuto di riconoscere la natura di provocazione con denominazioni inusuali, come, per esempio, «This practice, as a form of recourse, is non-judicial» (cf. J. P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 219); «the non-judicial plea to the Holy Father [...] not a right, in the juridical sense, nor is it a juridical means of impugning a decree» (IDEM, *Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, in *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per Dottrina della Fede*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2018, pp. 111-112); «A non-judicial phenomenon: the intervention of the Roman Pontiff» (*ibid.*, p. 124). È lo stesso canone 1417, § 2 che ne dà la denominazione, «provocatio», che è termine sì generico, ma riferito a rimedio che prevede il passaggio all'autorità superiore.

⁸⁷ Cf., per esempio, J. P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 219: «[...] canon 1417 (in quovis iudicii gradu et in quovis litis stadio) [...] refer to cases that are still being adjudicated, whereas the practice being referred to here occurs after a matter become *res iudicata*».

⁸⁸ Le menzionate espressioni non si trovano nel canone. Cf. al riguardo alcune locuzioni presenti in SSAT, *Litterae circulares*, 13 dicembre 1977, cit.: [...] *hoc Supremum Tribunal, re collata cum SS.mo, ne ordo iurisdictionum perturbetur, in mentem revocat huiusmodi 'extraordinarium recursum', qui ipsi personae Romani Pontificis dirigitur, nec exercitium iurisdictionis in iudice competentis suspendere, nec 'exsecutionem sententiae', contra quam non suppetant vel propositae non sint impugnationes quae ex iure vim habent exsecutionem suspendendi [...]* (enfasi aggiunte).

⁸⁹ Cf., per esempio, I. GORDON, *De iudiciis in genere. I Introductio Generalis. Pars statica*, Romae, Reimpressio editionis alterius (Ad usum privatum), 1979, n. 246, p. 159: *Facultas recurrendi ad ipsum Romanum Pontificem tanquam supremum iudicem describitur amplissime. Nam [...] ratione temporis causa deferri potest "in quolibet iudicii gradu et in quovis litis statu", i.e., semper, etiamsi iam sententia lata fuerit et in rem iudicatam transierit, siquidem Papa nullis legibus processualibus tenetur.*

Gordon rinvia in merito ad un *auctor probatissimus*, il card. Lega: *Quia lis seu processus iudicialis incipit per citationem [...] et desinit per sententiam definitivam, rei iudicatae vim adeptam [...] in quovis litis stadio ad Rom. Pontificem recurrere licet, et etiam hac absoluta per rem iudicatam, recursus patet ad Romanum Pontificem qui rem etiam iudicatam ad examen iterum revocare potest [...]* (M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, I, Romae, A.L.C.I., 1938, p. 97, n. 2).

Anche a prescindere dalle menzionate concludenti autorità, non si può dimenticare che la *provocatio ad Summum Pontificem* potrebbe *iure communi* avere ad oggetto l'introduzione pres-

La seconda – più impegnativa – riguarda la proceduralizzazione della *provocatio*. Nell'estimazione comune (e, soprattutto, nella prassi) la *provocatio* è esercitata attraverso tentativi spesso rocamboleschi e fantasiosi nell'intento di far pervenire «sul tavolo» del Pontefice la propria richiesta in modo che attiri la sua attenzione. Si dimentica forse che l'art. 124, n. 2 PB affida alla Segnatura Apostolica di «vedere de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam», che ha trovato nella *Lex propria* del medesimo Dicastero una sua proceduralizzazione:

§ 1. Nisi petitio gratiae, quae ab uno Romano Pontifice concedi potest, in limine reiicienda sit, videtur in Congressu, servatis artt. 106, § 1 et 109: An SS.mo consulendum sit pro gratia.

§ 2. Si decisio fuerit negativa, Signatura Apostolica id cum eis, quorum interest, communicat» (art. 116 LP).⁹⁰

Con questi dati normativi non pare si possa ritenere la Segnatura Apostolica certamente incompetente a «vedere» delle richieste rivolte alla Sede Apostolica, anche in forza del can. 1417, in materia di *delictis gravioribus*.⁹¹ Ma soprattutto emerge che la facoltà di cui al can. 1417 non sia strutturalmente da lasciare abbandonata all'informalità, potendo opportunamente essere oggetto di proceduralizzazione, sempre nel rispetto della competenza, nel caso, personale, del Sommo Pontefice.

so lo stesso Sommo Pontefice della domanda di *restitutio in integrum* avverso una decisione passata *in rem iudicatam* (cf. can. 1645).

⁹⁰ Esula dai limiti di questo contributo provare distesamente che l'art. 124, n. 2 PB comprende (anche) le provocazioni al Romano Pontefice di cui al can. 1417. Ci si può limitare solo ad alcuni accenni.

La locuzione «Sancta Sedes» del can. 1417 intende riferirsi esclusivamente alla persona del Sommo Pontefice (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Diritto dei fedeli di deferire e di introdurre le cause presso la Santa Sede*, in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Actes du IV Congrès International de Droit Canonique. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, Fribourg (Suisse) 6-11.x.1980, Fribourg-Freiburg i.B.-Milano, Ed. Universitaires-Herder-Giuffrè, 1980, p. 560 nota 4) e allo stesso modo «Apostolica Sedes» dell'art. 124, n. 2 PB è da interpretare (seppur non in forma esclusiva): cf. il riferimento al can. 1603, § 2 nell'art. 105 della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*.

L'art. 116, § 1 LP, menzionando il caso di petizioni che possono essere concesse dal solo Romano Pontefice, interpreta legislativamente il can. 1417 e l'art. 124, n. 2 PB.

La prassi comune della Segnatura Apostolica conferma questa interpretazione, intestando a volte le stesse pratiche con il riferimento espresso al can. 1417: cf., per esempio, SSAT, prot. nn. 31034/00 VT; 33107/02 CG; 42676/09 VT.

⁹¹ Certamente non rientrano in questa competenza della Segnatura Apostolica i casi finora più frequenti, nei quali si pretende di impugnare la decisione o si invia una documentazione *pro notitia*.

7. LE DECISIONI INIMPUGNABILI IN QUANTO DEL ROMANO PONTEFICE

Come per una peraltro prevedibile e logica dinamica interna, la normativa e la prassi in materia penale amministrativa è andata sempre più radicalizzandosi e uno dei segni di tale fenomeno è senz'altro il ricorso a una decisione inimpugnabile in quanto riferita ad una decisione del Sommo Pontefice o ad una approvazione in forma specifica da parte dello stesso di un provvedimento penale di un Dicastero.⁹²

Così è avvenuto, per esempio, con:

- la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede;⁹³
- l'art. 26 NGD;⁹⁴
- le Facoltà Speciali I e II della Congregazione per il Clero;⁹⁵
- le Facoltà Speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.⁹⁶

7. 1. *Il mandato*

Data la specifica, esplicita e pacifica inimpugnabilità degli atti posti o approvati in forma specifica dal Romano Pontefice, potrebbe sembrare inutile trattarne nel contesto delle impugnazioni di decisioni penali, se non fosse per il prescritto del can. 1405, § 2:⁹⁷

Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.⁹⁸

⁹² Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 335-336.

⁹³ Dalla letteratura risulterebbe che alcuni casi sono stati presentati al Sommo Pontefice al di fuori della ristretta fattispecie dell'art. 26 NGD.

⁹⁴ *Ius est Congregationis pro Doctrina Fidei, in quolibet procedendi rationis stadio et gradu, Summi Pontificis iudicio quoad dimissionem [...] a statu clericali una cum dispensatione a lege caelibatus directe deferre casus gravissimos, de quibus in artt. 2-6, ubi de delicto manifeste constet, data reo facultate sese defendendi*. Le condizioni poste dal testo di legge sono quattro: 1) deve trattarsi di casi gravissimi; 2) l'accusato deve aver avuto il diritto di difendersi; 3) deve constare in modo manifesto che il delitto è stato compiuto dall'accusato (nei suoi elementi oggettivi, soggettivi e legali); 4) in vista della dimissione dallo stato clericale.

⁹⁵ CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Circular Letter on Special Faculties and Procedure for Laicizing Some Priests*, 18 aprile 2009, «Roman Replies» (2009), pp. 37-47.

⁹⁶ CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, *Special Faculties for [...] Administrative Procedure for the Laicization of Priests, Deacons and Members of Institutes of Consacrated Life [...]*, «Roman Replies» (2009), pp. 48-52.

⁹⁷ Qualche elemento di giurisprudenza in G. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, «Periodica de re canonica» 107 (2018), pp. 37-72.

⁹⁸ *Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum*.

7. 2. *L'opposizione dell'esecutore*

Sorge, in riferimento agli atti del Romano Pontefice (sentenze e decreti) o agli atti (sentenze e decreti) approvati in forma specifica dal Romano Pontefice, la domanda se nel momento esecutivo quegli atti possano essere oggetto di opposizione a norma del can. 1654, § 2 o del can. 41, almeno – in quest'ultimo caso – nella forma dell'interruzione dell'esecuzione.⁹⁹

Si pensi, per addurre un esempio, ad una decisione penale approvata in forma specifica dal Romano Pontefice e che, nel momento in cui giunge all'Ordinario per la sua esecuzione, trova inaspettatamente l'Ordinario di fronte ad un chierico *in periculo mortis* a motivo di gravi ragioni di salute.

Non pare che l'opposizione dell'esecutore sia incompatibile con un atto del Romano Pontefice sia perché rimanda allo stesso Pontefice (e non ad altri) il riesame della decisione in ambito penale sia perché non potrà evidentemente essere esercitata ripetutamente al fine di frustrare la esecuzione della decisione.

Come non ricordare qui quanto e come scriveva Alessandro III all'Arcivescovo di Ravenna? Ecco il testo:

Quando mi rivolgerò a te fratello con decisioni che ti fanno arrabbiare, non devi turbarti. Esamina diligentemente la natura della cosa per la quale ti ho scritto e scegli: adempi con docilità la nostra decisione, oppure scrivimi le ragioni per le quali ritieni di non poter adempiere la mia decisione; non mi inquieterò se non avrai fatto ciò che per una ispirazione sbagliata ci è stato sottoposto.¹⁰⁰

Il vantaggio indiretto, però, dell'ammettere questa opposizione consiste nel fatto che, trattandosi di un Ordinario e di un espediente previsto dal diritto, si supera quella *deregulation* sopra menzionata nell'accesso al Sommo Pontefice, che caratterizza oggi altre provocazioni al giudice supremo.

8. CONCLUSIONE

La previsione nell'ordinamento di impugnazioni di decisioni penali risponde principalmente alla logica della ricerca della verità nel fare giustizia.

Ciò però non funzionerà e non raggiungerà il suo fine in assenza di un *ecosistema processuale*¹⁰¹ – per usare una caratteristica terminologia del prof.

⁹⁹ Cf. *supra*, 2.4; 3.4; 4.1.4; 4.2.4.

¹⁰⁰ Alessandro III *Si quando* all'Arcivescovo di Ravenna (x. 1, 3, 5): *Si quando aliqua tuae fraternitati dirigimus, quae animum tuum exasperare videntur, turbari non debes. Qualitatem negotii, pro quo tibi scribitur, diligenter considerans, aut mandatum nostrum reverenter adimpleas, aut per literas tuas quare adimplere non possis rationabilem causam praetendas quia patienter sustinebimus, si non feceris quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum.*

¹⁰¹ «L'«ecosistema processuale» è un'espressione cara al prof. Llobell che allude a una con-

Llobell – in grado di garantire le condizioni reali perché le impugnazioni non soffochino, ma fioriscano e fruttifichino nella ricerca della verità. Le impugnazioni non corroborate dalla coscienza che solo la giustizia contribuisce al bene della società, nel caso, della Chiesa, permarranno sì, sempre comunque più ridotte, ma soffocate a causa di un ambiente inquinato.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ALTHAUS, R., LÜDICKE, K., *Der kirchliche Strafprozess nach dem Codex Iuris Canonici und Nebengesetzen. Normen un Kommentar*, Essen, Ludgerus, 2011.
- AMBROS, M., *Il ricorso gerarchico contro la decisione di un delegato. L'interpretazione del can. 1734 § 3, 1°*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 33 (2020), pp. 334-355.
- BETTETINI, A., «*Iustitia et fides*». *Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale*, Torino, Giappichelli, 2019.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris*, III, *De processibus*, Taurini-Romae, Marietti, 1962.
- DANEELS, F., *De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente x Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 175-192.
- DANEELS, F., *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 289-301.
- DE PAOLIS, V., *Il processo penale nel nuovo Codice*, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, a cura di Z. Grochowski, V. Cárcel Ortí, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1984, pp. 473-494.
- DEL POZZO, M., *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, «*Ius Ecclesiae*» 33 (2021), pp. 441-466.
- FÜRKNRANZ, J., *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Paderborn, Schöningh, 2014.
- GEISINGER, R. J., *The Role of Promoter of Justice in the Area of Delicts Reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2016, pp. 15-17.
- GHERRI, P., «*Petitio, remonstratio, exceptio*»: cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari, «*Ius Ecclesiae*» 27 (2015), pp. 339-355.

*siderazione armonica e salutare dell'apparato di tutela. Il processo, quale realtà estremamente sofisticata e complessa, richiede infatti un ambiente particolarmente sano e salubre. [...] L'ecosistema allude proprio alla cura dell'habitat naturale e organico di coltura dello strumento processuale. Alla valorizzazione del profilo intellettuale e razionale condiviso con il sapere universale si aggiunge la necessità di un approccio complessivo e sistematico [...] Un singolo istituto o elemento concettuale-disciplinare in genere non può essere scorporato dalla logica dell'insieme» (M. DEL POZZO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, «*Ius Ecclesiae*» 33 (2021), pp. 453-454).*

- KIMES, J. P., *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, «Proceedings of Canon Law Society of America» 80 (2018), pp. 206-220.
- LABANDEIRA, E., *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994.
- LOPPACHER, S., *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Romae, EDUSC, 2017.
- MIRAS, J., CANOSA, J., BAURA, E., *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, EDUSC, 2007.
- MONETA, P., *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1993.
- MONTINI, G., *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, «Periodica de re canonica» 107 (2018), pp. 37-72.
- MONTINI, G., *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, «Periodica de re canonica» 106 (2017), pp. 301-339.
- MONTINI, G., *I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739)*, Roma, Gregorian and Biblical Press, 2020.
- MONTINI, G., *Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739)*, Madrid, Ediciones Universidad San Damaso, 2021.
- MONTINI, G., *La responsabilità dell'Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 537-567.
- MONTINI, G., *La rinuncia all'appello del difensore del vincolo nel nuovo processo di nullità matrimoniale (can. 1636 § 2)*, «Periodica de re canonica» 111 (2022), di prossima pubblicazione.
- MONTINI, G., *La struttura del processo penale giudiziale canonico*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 35 (2022), di prossima pubblicazione.
- PAPALE, C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2012².